

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

481^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1971

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 24331
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	24331
Autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge n. 1726:	
PRESIDENTE	24369
DE LUCA	24369
Modificazioni apportate da Consiglio regionale a Statuto allegato al disegno di legge n. 1675	24332
Presentazione di relazioni	24331
Rimessione all'Assemblea	24331
Trasmissione dalla Camera dei deputati	24331

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordina-

mento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE	Pag. 24332 e <i>passim</i>
BALDINI	24334
BERTOLA, <i>relatore</i>	24334 e <i>passim</i>
BONAZZOLA RUHL Valeria	24337, 24342, 24347
CARRARO	24337, 24358, 24360

481^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 MAGGIO 1971

* CODIGNOLA	Pag. 24344 e <i>passim</i>
DINARO	24338 e <i>passim</i>
DINDO	24366, 24368
GERMANÒ	24352
IANNELLI	24364
LIMONI	24365, 24368
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	24334
	e <i>passim</i>
PELLICANÒ	24361
ROMANO	24359, 24362
* ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>	
<i>pubblica istruzione</i>	24356 e <i>passim</i>
SOTGIU	24343 e <i>passim</i>
SPIGAROLI	24342

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 24370
Annunzio di ritiro	24371

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	24370
ARGIROFFI	24370

VARIAZIONI AL CALENDARIO DEI LAVORI

PRESIDENTE	24369
DEL NERO	24369

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

MASCIALE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (1729);

« Proroga della gestione del servizio di Tesoreria statale » (1730).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, NALDINI, LI VIGNI, TOMASSINI, MASCIALE, CUCCU, FILIPPA, MENCHINELLI, PELLICANÒ, PREZIOSI, RAIA e VENTURI Lino. — « Miglioramenti e modifiche ai trattamenti economici delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (1731).

Annunzio di rimessione di disegni di legge all'Assemblea

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Governo, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, i seguenti disegni di legge: CHIAROMONTE ed altri. — « Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici » (1650), SCARDACCIONE e COPPOLA. — « Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati » (1655) e VIGNOLA ed altri. — « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta » (1722), già assegnati alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) in sede deliberante, sono rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Bettiol sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967 » (1344);

a nome della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), dal senatore Noè sul disegno di legge: ZANNIER ed altri. — « Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN) » (204).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni perma-

nenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputato BOFFARDI Ines. — « Nuove norme in materia di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (1410);

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

AVEZZANO COMES ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (387), BERTONE ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (402), NENCIONI ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (507), MASCIALE ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (535), BORSARI ed altri. — « Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette e indirette » (915), SCHIETROMA. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (945), NENCIONI ed altri. — « Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (963), BERGAMASCO ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (1064), SEGNA ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (1205) e BERNARDINETTI ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette » (1276), *in un testo unificato e col seguente titolo*: « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra »;

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati IANNIELLO ed altri. — « Modifica del riparto della contribuzione fra assicurazioni miste e fondo di integrazione interessanti il fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (1473).

Annunzio di modificazioni apportate a Statuto allegato a disegno di legge da Consiglio regionale

P R E S I D E N T E. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propria lettera in data odierna, ha comunicato le modificazioni apportate dal Consiglio della Regione Abruzzo al testo dello Statuto allegato al disegno di legge n. 1675.

La lettera suddetta è stata trasmessa alla 1^a Commissione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore

Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'articolo 53. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario:*

TITOLO IX

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 53.

(Collaborazione universitaria internazionale)

Per l'attuazione di una collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le università sono autorizzate:

a) a procedere, in relazione all'ammissione a corsi e al conferimento di titoli di studio, al riconoscimento, previ accertamenti, dei corsi seguiti, degli esami superati, dei diplomi di laurea e dei titoli accademici conseguiti presso università e istituti universitari e post-universitari di altri Paesi anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali;

b) a facilitare con opportuni provvedimenti anche di carattere finanziario gli scambi di docenti, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con università, facoltà, dipartimenti e istituzioni universitarie e post-universitarie di altri Paesi. In tali casi gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

c) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso dei consigli di dipartimento o di corso di laurea, parte dei loro piani di studio presso università di altri Paesi;

d) a riconoscere ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, o dell'attribuzione degli assegni per ricercatore universitario, l'opera prestata presso università o istituti universitari o post-universitari di altri Paesi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 53.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Al primo comma sostituire le parole: « Per l'attuazione di una collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento, » con le altre: « Per l'attuazione della collaborazione internazionale necessaria ai fini della ricerca e dell'insegnamento, ».

53. 6

IL GOVERNO

Alla lettera a), sopprimere, in fine, le seguenti parole: « anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali ».

53. 1

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Alla lettera b), dopo le parole: « gli scambi di docenti » inserire le altre: « e di ricercatori ».

53. 4

SALARI, ZACCARI

Al primo comma, lettera b), dopo la parola: « docenti » inserire le altre: « di ricercatori, ».

53. 5

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Alla lettera b), sopprimere, in fine, il seguente periodo: « In tal caso gli assegni di

481ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 MAGGIO 1971

studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati ».

53.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: « previo assenso dei Consigli di dipartimento o di corso di laurea » con le altre: « previo assenso dell'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 4 ».

53.7 IL GOVERNO

Alla lettera c), sostituire le parole: « previo assenso dei Consigli di dipartimento o di corso di laurea » con le altre: « con consenso dei Consigli di Facoltà ».

53.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* L'emendamento 53.6 è del tutto formale e tende a sostituire le parole: « Per l'attuazione di una collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento », con le altre: « Per l'attuazione della collaborazione internazionale necessaria ai fini della ricerca e dell'insegnamento, ». Penso che l'emendamento si illustri da sè, per cui non ho altro da aggiungere.

Per quanto riguarda l'emendamento 53.7 esso serve solo per operare un raccordo con tutto quello che abbiamo già fatto con gli articoli già approvati. In esso si propone di sostituire le parole: « previo assenso dei consigli di dipartimento o di corso di laurea » (dato che il consiglio di corso di laurea non esiste più), con le altre: « previo assenso dell'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 4 ».

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 53.1, 53.2 e 53.3 sono decaduti.

B A L D I N I . Poichè i senatori Salari e Zaccari non sono presenti, faccio mio l'emendamento 53.4 da loro presentato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, accetta l'emendamento 53.6 proposto dal Governo; accetta l'emendamento 53.4 e l'emendamento 53.5, identici nel contenuto, presentati rispettivamente dai senatori Salari e Zaccari (e fatto proprio dal senatore Baldini) e dal senatore Germanò e da altri senatori: si tratta di includere i ricercatori in questo scambio di docenti. Accetta l'emendamento 53.7, pure proposto dal Governo. Non essendo presente il senatore Nencioni, non può dire nulla sugli altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 53.6, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.4, fatto proprio dal senatore Baldini, identico all'emendamento 53.5, del senatore Germanò e di altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.7, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 53 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bettiol è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art.

« I docenti universitari inviati in missione all'estero nel quadro dell'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, possono richiedere la supplenza per tutto il periodo da trascorrere in missione o per parte di esso ».

53.0.1

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, questo emendamento è decaduto.

Passiamo all'articolo 54. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario:*

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIALI

Art. 54.

*(Prima elezione del consiglio di ateneo,
della giunta e del rettore)*

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto emanato previo parere della Commissione di cui all'articolo 97, per ciascuna università, il numero complessivo dei membri del consiglio di ateneo, che è stabilito entro i limiti indicati dal quinto comma dell'articolo 41.

In via definitiva le norme relative al numero dei componenti dei consigli di ateneo sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario.

Anche ai fini della prima elezione delle giunte di ateneo e dei rettori, i consigli di ateneo vengono provvisoriamente costituiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a norma del secondo comma dell'articolo 45, in quanto applicabile, attri-

buendosi come segue l'elettorato attivo e passivo per le nomine delle rappresentanze di cui al secondo comma dell'articolo 41, ivi rispettivamente indicate:

a) dal punto a), a tutti i professori ordinari, straordinari e aggregati, nonché agli incaricati di insegnamento ufficiale;

b) dal punto b), agli studenti in corso, ovvero agli studenti fuori corso da non più di due anni;

c) dal punto c), agli assistenti del ruolo a esaurimento ed ai titolari di borse per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico;

d) dal punto d), conformemente a quanto disposto dal medesimo punto d) del secondo comma del citato articolo 41.

Le modalità per le elezioni dei consigli e delle giunte di ateneo, oltre che dei rettori, considerate nel comma precedente, sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, con il decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Nella prima riunione, che ha luogo entro venti giorni dalla data delle elezioni, su convocazione del Ministro della pubblica istruzione, il consiglio di ateneo procede alla elezione del rettore e della giunta.

Con la costituzione della giunta di ateneo sono soppressi il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'università.

Nuove elezioni, per la costituzione definitiva degli organi universitari, saranno indette entro quindici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. A tal fine il regolamento di cui al primo comma dell'articolo 45 verrà emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Decorso tale termine, ove detto regolamento non sia stato emanato, il rettore, sentita la giunta di ateneo, è autorizzato a regolare le modalità di elezione con proprio decreto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 54.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

- 54.8 BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIOVANO, PAPA, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, ROMANO

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge il numero complessivo dei membri dei Consigli di ateneo è fissato per tutte le università nella misura di sessanta persone; che potranno essere successivamente aumentati solo nei casi di comprovate necessità con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

- 54.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In via definitiva le norme relative al numero dei componenti dei consigli di ateneo sono stabilite col regolamento generale universitario ».

- 54.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, in principio, sopprimere le seguenti parole: « Anche ai fini della elezione delle Giunte di ateneo e dei rettori ».

- 54.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le norme per le elezioni dei consigli di ateneo considerate nel comma precedente

sono stabilite mediante decreto del Presidente della Repubblica ».

- 54.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il quinto e sesto comma.

- 54.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al settimo comma, sopprimere il seguente periodo: « A tal fine, in prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al primo comma dell'articolo 45 verrà emanato, con le modalità in tale comma indicate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa ».

- 54.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere l'ultimo comma.

- 54.7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il primo, secondo, terzo e quarto comma con il seguente:

« Anche ai fini della prima elezione delle giunte di ateneo e dei rettori, i Consigli di ateneo vengono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

- 54.9 CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA, SPIGAROLI, IANNELLI, PIERACCINI, DE ZAN, FORMICA

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Nella prima riunione, che ha luogo entro 20 giorni dalla data delle elezioni, su convocazione del rettore uscente, il Consiglio di ateneo procede all'elezione del rettore e della Giunta. In caso di mancata convocazione nei termini, provvede il Ministro della pubblica istruzione ».

54. 10 CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA, SPIGAROLI, IANNELLI, PIERACCINI, DE ZAN, FORMICA

Al sesto comma, dopo le parole: « Con la costituzione della Giunta di ateneo », inserire le altre: « , e in ogni caso 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, ».

54. 11 CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA, SPIGAROLI, IANNELLI, PIERACCINI, DE ZAN, FORMICA

Dopo il sesto comma inserire i seguenti:

« Le modalità per le elezioni, di cui al presente articolo, nonchè per la prima elezione degli altri organismi universitari sono determinate, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 45 e delle altre norme previste dalla presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Tale decreto viene emanato, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'elezione dei docenti di cui al punto a) del secondo comma dell'articolo 41, esso garantisce che, ferma restando per ogni ateneo l'unicità del corpo elettorale attivo, vi sia tra gli eletti almeno un docente di ognuna delle facoltà esistenti presso l'ateneo.

Gli organi eletti ai sensi del presente articolo durano in carica fino allo svolgimento delle elezioni di cui al comma seguente, e in ogni caso non oltre due anni ».

54. 12 CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA, SPIGAROLI, IANNELLI, PIERACCINI, DE ZAN, FORMICA

Al settimo comma sostituire le parole: « entro 15 mesi dalla entrata in vigore

della presente legge. A tal fine il regolamento di cui al primo comma dell'articolo 45 verrà emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa » *con le altre:* « entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine il regolamento di cui al primo comma dell'articolo 45 verrà emanato entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa ».

54. 13 CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA, SPIGAROLI, IANNELLI, PIERACCINI, DE ZAN, FORMICA

BONAZZOLA RUHL VALE - R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

BONAZZOLA RUHL VALE - R I A . L'emendamento soppressivo 54.8 era collegato con altre nostre proposte in merito che sono state respinte, discutendosi articoli precedenti. Pertanto tale emendamento non ha motivo di sussistere.

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Signor Presidente, gli emendamenti 54.9, 54.10, 54.11, 54.12 e 54.13 mirano ad adeguare il testo delle disposizioni transitorie formulato sulla base di indicazioni contenute nel disegno di legge approvato dalla Commissione, poi modificato nel corso della discussione, alle nuove norme adottate in Aula.

L'emendamento 54.9 sostituisce il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dello articolo 54, che, secondo le disposizioni che abbiamo approvato, sarebbero inapplicabili, con una norma che mira invece a determinare il tempo relativo alla prima elezione delle giunte di ateneo e dei rettori e a stabilire che i consigli di ateneo vengono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il quinto comma dell'articolo 54 dovrebbe essere sostituito con il testo dell'emendamento 54.10, che recita: « Nella prima riunione, che ha luogo entro 20 giorni dalla

data delle elezioni, su convocazione del rettore uscente, il consiglio di ateneo procede alla elezione del rettore e della giunta. In caso di mancata convocazione nei termini, provvede il Ministro della pubblica istruzione ».

Sono tutte norme dirette a rendere più rapida la formazione degli organi di governo dell'ateneo dai quali poi dipende la costituzione del consiglio nazionale universitario, mancando il quale non si può procedere all'istituzione dei dipartimenti. Quindi essendo urgente l'istituzione e poi la convocazione del CNU si è cercato di rendere più rapida la prima istituzione degli organi di ateneo dalla quale poi proviene anche l'istituzione del CNU. Lo stesso scopo si propone l'emendamento 54.11 il quale chiede che dopo le parole: « con la costituzione della giunta di ateneo », si inseriscano le altre: « e in ogni caso 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

L'emendamento 54.12 riguarda le modalità per l'elezione degli organi universitari e modifica il sesto comma dell'articolo 54. Secondo quanto l'emendamento propone, le modalità per le elezioni, di cui al presente articolo, nonché per la prima elezione degli altri organismi universitari sono determinate, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 45 e delle altre norme previste dalla presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Tale decreto viene emanato, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'elezione dei docenti di cui al punto a) del secondo comma dell'articolo 41, l'emendamento garantisce che, ferma restando per ogni ateneo l'unicità del corpo elettorale attivo, vi sia tra gli eletti almeno un docente di ognuna delle facoltà esistenti presso lo ateneo. Credo che su quest'ultima parte occorra soffermare un momento l'attenzione, perchè una volta stabilito che l'elezione del consiglio di ateneo avviene nell'ambito dei docenti come nell'ambito degli studenti e delle altre componenti sulla base di un collegio unico, c'è il rischio che nel consiglio di ateneo non vi siano espressioni, possibilità di voce da parte di taluni settori di ri-

cerca e di insegnamento che pure sono attivi e vivi nell'ambito dell'università ma che potrebbero non avere una forza numerica sufficiente per esprimere nella competizione elettorale una loro rappresentanza. Poichè d'altra parte le ragioni di urgenza di cui ho detto prima non consentono di far sì che questa espressione globale degli interessi scientifici dell'università sia realizzata col tramite dei dipartimenti — faccio osservare che senza la costituzione del consiglio di ateneo non si può istituire il CNU e senza le determinazioni del CNU in ordine alla tipicità dei dipartimenti non si possono costituire dipartimenti — a noi è sembrato che questa fosse l'unica maniera per consentire che tutti gli interessi scientifici che fanno capo all'università abbiano la maniera di esprimersi nella prima costituzione del consiglio di ateneo, il quale tra l'altro è l'organo che provvederà alla prima costituzione dei dipartimenti dell'ateneo; e quindi anche sotto questo aspetto è necessario che vi sia una generalità di rappresentanza dell'università.

L'unica maniera di risolvere il problema è quella di prevedere che nel provvedimento del Ministro, diretto a stabilire le modalità per le elezioni, sia tenuto conto di questa esigenza che, ovviamente, è di carattere scientifico e non di carattere corporativo.

Infine l'emendamento 54.13 propone che al settimo comma le parole: « entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge... » siano sostituite dalle parole: « entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge... ». Questa maggiore ampiezza di termini è determinata dalla necessità che siano già realizzate le condizioni, nell'ambito dell'università, per la costituzione degli organi definitivi. Poichè le operazioni sono piuttosto complesse, si è creduto di dover allungare di qualche tempo il termine che era stato previsto nella norma adottata in sede di Commissione.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 54.1 chie-

diamo la sostituzione del primo comma con il seguente: « Nella prima applicazione della presente legge il numero complessivo dei membri dei consigli di ateneo è fissato per tutte le università nella misura di 60 persone, che potranno essere successivamente aumentati solo nei casi di comprovate necessità con decreto del Ministro della pubblica istruzione ». Ci sembra che il testo approvato dalla Commissione conceda troppo alla discrezionalità del Ministro; da parte nostra si preferisce fissare il numero dei componenti dei consigli di ateneo per legge, con possibilità, ovviamente, di variazioni.

Con l'emendamento 54.2 chiediamo di sostituire il secondo comma con il seguente: « In via definitiva le norme relative al numero dei componenti dei consigli di ateneo sono stabilite col regolamento generale universitario ». Si tratta di norme facenti parte dell'ordinamento dello Stato; perciò sembra bene ricondurle nell'alveo delle comuni fonti del diritto. Il disegno di legge presenta la possibilità di introdurre fonti abnormi e tali da aumentare la confusione e le incertezze già tanto gravi del nostro diritto pubblico.

Con l'emendamento 54.3 chiediamo la soppressione, al terzo comma, in principio, delle parole: « Anche ai fini della elezione delle giunte di ateneo e dei rettori ». La dizione del testo della Commissione, infatti, sembra tale da ingenerare confusione. Riteniamo che un organo provvisorio o di composizione provvisoria non possa essere convocato per designare un altro organo nella sua configurazione definitiva.

Con l'emendamento 54.4 chiediamo di sostituire il quarto comma con il seguente: « Le norme per le elezioni dei consigli di ateneo considerate nel comma precedente sono stabilite mediante decreto del Presidente della Repubblica ». Nel disegno di legge approvato dalla Commissione, infatti, si manifesta l'intenzione di ridurre molta parte della disciplina a questione interna, dimenticando che i rapporti tra Stato e università sono rapporti tra soggetti distinti.

L'ordinanza del ministro è un atto usuale per la disciplina dei subalterni e mal si presta a regolare rapporti con enti autonomi e distinti.

Con l'emendamento 54.5 chiediamo di sopprimere il quinto ed il sesto comma per analoghe considerazioni, già succintamente esposte: un organo, cioè, stabilito, secondo il testo della maggioranza, in forma provvisoria, come il consiglio di ateneo, dovrebbe provvedere ad investire organi di carattere definitivo.

Al settimo comma chiediamo la soppressione del seguente periodo: « A tal fine, in prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al primo comma dello articolo 45 verrà emanato con le modalità in tale comma indicate, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa ». A nostro avviso, infatti, è meglio attendere qualche mese in più e formulare un buon regolamento anzichè affrettarsi e formulare male un regolamento.

Con l'emendamento 54.7, infine, chiediamo la soppressione dell'ultimo comma dello articolo. L'alternativa proposta nel disegno di legge ci sembra semplicemente assurda, poichè si afferma una sorta di fungibilità tra un regolamento definitivo, approvato con decreto del Capo dello Stato, e regole particolari di ciascuna università emanate a titolo provvisorio. Si tratta quindi di un'alternativa tra due discipline del tutto eterogenee. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Il relatore dichiara innanzitutto di accettare l'emendamento 54.9, illustrato dal senatore Carraro un momento fa e firmato dai senatori Codignola, Carraro ed altri tra cui il relatore stesso. Dichiaro inoltre di accettare l'emendamento 54.10, che porta le stesse firme, l'emendamento 54.11, l'emendamento 54.12 e l'emendamento 54.13.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Nencioni e da altri senatori e illustrati poco fa dal senatore Dinario, il relatore desidera prima di tutto far presente, anche se sono cose ovvie, che ormai è al nostro esame quella seconda e ultima parte del disegno di legge che riguarda le norme transitorie e speciali e che gli arti-

coli che stiamo esaminando, compreso l'articolo 54, fanno parte proprio delle norme predette e sono quindi diretti a regolare il primo periodo di passaggio — dopo l'approvazione della legge — tra l'attuale università e l'università nuova. Come ha già detto il senatore Carraro, poichè seguendo il ritmo previsto nelle norme di carattere generale si arriverebbe a tempi molto lunghi e rimarrebbe pertanto un vuoto, si è cercato di apportare una modifica e quindi l'articolo 54 è stato modificato con una serie di emendamenti proprio per metterlo in armonia con le modifiche apportate in precedenza.

Detto questo, per quanto riguarda l'emendamento 54. 1, devo far presente che l'emendamento stesso poteva avere una giustificazione se non avessimo modificato l'articolo che prevede i consigli di ateneo. Ma avendo modificato tale articolo e avendo stabilito che i consigli di ateneo possono essere ridotti di numero se le università hanno un numero di studenti minore, non è più il caso di approvare una norma provvisoria che fissi per tutte le università la misura di 60 persone per quanto riguarda i consigli di ateneo, anche quelli provvisori o nella prima fase. Ritengo perciò che se tale emendamento aveva una sua giustificazione prima di questa modifica, ora tale giustificazione non l'abbia più. Penso che il senatore Dinaro, riflettendo un momento sull'argomento, si renda conto di tutto questo e ritiri questo emendamento che il relatore non può accettare perchè sarebbe la ripetizione di un articolo che abbiamo già approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 54. 2 il senatore Dinaro fa riferimento a un regolamento universitario generale che è contenuto nella proposta di legge dei colleghi del Movimento sociale. A parte ogni considerazione, la Commissione ha pensato di regolamentare nei vari articoli, senza ricorrere in generale, salvo punti particolari, a norme di regolamento.

Circa l'emendamento 54. 3 non si comprende bene per quale ragione si vogliono sopprimere le parole: « Anche ai fini della elezione delle giunte di ateneo e dei rettori ». Forse c'è un equivoco; l'articolo 54 detta le

norme per la formazione del consiglio di ateneo di breve durata, perchè la formazione di questo primo consiglio di ateneo non segue alla lettera le norme stabilite. Ovviamente, per poter funzionare, il primo atto di un consiglio è quello di darsi una regolamentazione interna ed un presidente, che si chiama rettore; senza quest'ultimo il consiglio non potrebbe funzionare; deve esserci poi una giunta per le questioni meno importanti. Se ho ben capito l'argomentazione del senatore Dinaro, egli dice: è mai possibile che un consiglio provvisorio nomini degli organi permanenti? Ma questo non è nelle intenzioni della legge: dopo il primo consiglio di ateneo nato con questa formula transitoria, cadono anche la giunta e il rettore da esso nominati. A consiglio nuovo, nuovo rettore e nuova giunta, tanto è vero che in ipotesi i rappresentanti del nuovo consiglio potrebbero essere completamente diversi da quelli del consiglio provvisorio e poichè il rettore va nominato in seno al consiglio, non può sussistere il rettore nominato dal consiglio precedente; questo vale anche per la giunta.

Per quanto riguarda l'emendamento 54. 4 sembra al relatore che chiamare in causa in questa fase transitoria il presidente della Repubblica sia mettere in movimento un meccanismo che, proprio per la sua importanza, è più lento. La Commissione è perciò contraria a questo emendamento.

Per il 54. 5, suppressivo del quinto e sesto comma, vorrei innanzitutto far notare al senatore Dinaro che, avendo il relatore accettato gli emendamenti che portano anche la sua firma (il 54. 10 che sostituisce il quinto comma e il 54. 11 e 54. 12 che modificano il testo della Commissione) il suo emendamento deve considerarsi assorbito. Le stesse argomentazioni valgano per l'emendamento 54. 6.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 54. 7, suppressivo dell'ultimo comma, il senatore Dinaro dice: io non comprendo perchè esiste l'ultimo comma, che sarebbe poi l'ottavo, e non viene modificato. L'ultimo comma, se vogliamo leggerlo un attimo insieme — è di poche righe — dice: « Decorso tale termine, ove detto regolamento

non sia stato emanato, il rettore, sentita la giunta di ateneo, è autorizzato a regolare le modalità di elezione con proprio decreto ». Qual è il significato di questo comma? Vuole essere un pungolo. Un regolamento va emanato in qualche modo. Se si tarda eccessivamente, evidentemente vi deve essere qualcuno che abbia l'autorità per poterlo emanare. Ora questo è un disegno di legge che sarà conosciuto da tutti; tutti sapranno che se non si provvede dovrà provvedere il rettore. Auguriamoci che non si arrivi a quest'ultimo provvedimento; comunque la norma vuole essere come una specie di deterrente affinché gli organismi funzionino. Penso con queste spiegazioni di aver convinto il senatore Dinaro a ritirare questo emendamento. In caso contrario il relatore afferma di non poter accettare questo emendamento oppressivo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, le ampie argomentazioni del relatore mi esimono dal dire altro in quanto condivido i suoi argomenti che spero siano stati abbastanza convincenti anche per il senatore Dinaro. Comunque sono d'accordo con il relatore e quindi contrario agli emendamenti 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6 e 54.7, e sono favorevole agli emendamenti 54.9, 54.10, 54.11, 54.12 e 54.13.

PRESIDENTE. Senatore Dinaro, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

DINARO. Ritiriamo gli emendamenti 54.1, 54.2, 54.3, 54.4 e 54.7. Non insistiamo sugli emendamenti 54.5 e 54.6 in quanto sono da considerare assorbiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.9, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.10, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.11, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.12, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.13, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 54 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 55. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario:*

Art. 55.

(Prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma)

Per la prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma, le facoltà formulano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani orientativi, comprendenti gli insegnamenti necessari per il conseguimento della laurea o del diploma.

Susseguentemente i docenti che impartiscono gli insegnamenti compresi nei predetti piani, formano i rispettivi consigli di corso di laurea o di diploma, che entrano immediatamente in funzione.

Contestualmente alla costituzione dei dipartimenti a norma del primo comma dello articolo 56, e comunque non oltre un anno

481ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 MAGGIO 1971

dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi le facoltà ed il relativo consiglio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 55.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

55.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Sopprimere l'articolo.

55.2 BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU,
CINCIARI RODANO Maria Lisa,
PIOVANO, PAPA, PELLICANÒ, FAR-
NETI Ariella, ROMANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Composizione dei consigli di facoltà)

« A partire dall'entrata in vigore della presente legge gli incaricati di insegnamenti ufficiali fanno parte dei consigli di facoltà. Nelle facoltà in cui il numero dei professori di ruolo sia inferiore a quello dei professori incaricati, questi ultimi partecipano al consiglio in numero pari a quello dei professori di ruolo; essi vengono scelti mediante sorteggio tra i professori in carica della facoltà ».

55.3 SPIGAROLI, CODIGNOLA, CARRARO,
BERTOLA, PIERACCINI, DE ZAN,
IANNELLI, FORMICA

All'emendamento 55.3 sostituire le parole:
« mediante sorteggio », *con le altre:* « mediante elezione ».

55.3/1 SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria
Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria,
ROMANO, PIOVANO, LUSOLI, PAPA,
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Ritiriamo il nostro emendamento 55.1 in seguito alla presentazione dell'emendamento 55.3.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E -
R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E -
R I A . Ritiriamo l'emendamento 55.2 perchè lo consideriamo superato.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Sotgiu e di altri senatori è stato ora presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario:*

In via subordinata al sub-emendamento 55.3/1, all'emendamento 55.3 sopprimere le seguenti parole: « Nelle facoltà in cui il numero dei professori di ruolo sia inferiore a quello dei professori incaricati, questi ultimi partecipano al Consiglio in numero pari a quello dei professori di ruolo; essi vengono scelti mediante sorteggio tra i professori in carica della facoltà ».

55.3/2 SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria
Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria,
ROMANO, PIOVANO, LUSOLI, PAPA,
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è constatato che l'articolo 55 così come formulato nel testo della Commissione è decisamente superato in relazione alle norme che sono state approvate in precedenza. Infatti in base a quelle norme sono scomparsi i consigli di corso di laurea o di diploma e sono stati già fissati i tempi entro cui devono entrare in vigore i dipartimenti e, di conseguenza, devono essere soppressi le facoltà. Si è ritenuto oppor-

tuno presentare l'emendamento 55.3, sostitutivo dell'articolo 55, soprattutto al fine di chiarire il meccanismo con il quale debbono essere formati i consigli di facoltà per il breve periodo di tempo in cui le facoltà rimarranno in vita dopo l'approvazione della legge di riforma.

Come già è stato stabilito con norme approvate in precedenza, le facoltà rimarranno in vita ancora per un anno; quindi per un anno bisogna provvedere al loro funzionamento. Naturalmente uno degli elementi fondamentali, a questo fine, è costituito dal consiglio di facoltà. L'emendamento che noi proponiamo stabilisce le norme in base alle quali si forma il consiglio di facoltà. In esso si afferma che del consiglio di facoltà fanno parte sia i professori di ruolo che i professori con incarico ufficiale; e ciò in relazione al principio già consacrato dall'articolo 41 in virtù del quale i professori di ruolo e i professori incaricati formano un corpo unico e vengono eletti, tanto gli uni che gli altri, nell'ambito degli organi direttivi dell'università in base a determinate proporzioni. Quindi anche nei consigli di facoltà, che avranno la durata di un anno, è prevista la presenza dei professori incaricati.

Si stabilisce però che il numero dei professori incaricati non deve superare il numero dei professori di ruolo. E affinché ciò avvenga si dice che, se il numero dei professori incaricati supera quello dei professori di ruolo, si deve parificare la rappresentanza attraverso il sorteggio. Siamo convinti, a questo proposito, che il meccanismo del sorteggio non sia il più opportuno e neppure, direi, il più elegante. In un primo momento abbiamo pensato anche noi che la scelta dei professori incaricati che dovranno far parte del consiglio di facoltà dovesse essere fatta mediante elezione. Ma una valutazione di carattere, diciamo così, psicologico, ci ha convinti ad adottare il criterio del sorteggio. Si tratta infatti di organismi che avranno un breve periodo di vita, di organismi morituri; quindi adottando il criterio dell'elezione si sarebbe dato in qualche modo a tali organismi un rilievo ed una importanza che indubbiamente essi non hanno nelle condizioni in cui si trovano. Per tale motivo, ri-

peto, abbiamo preferito adottare il criterio del sorteggio, anche se non abbiamo difficoltà a sostituire tale criterio con il principio della scelta mediante elezione.

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, come lei ha annunciato, abbiamo presentato, oltre al subemendamento 55.3/1, anche un altro subemendamento, il 55.3/2. Ci crediamo autorizzati a procedere in questo modo anche perchè il modo con il quale la maggioranza si comporta in questa discussione penso che debba essere fortemente denunciato. Infatti non è possibile, signor Presidente, che dopo che in Commissione si è discusso per oltre un anno e dopo che stiamo discutendo in Aula — mi sembra — dal dicembre del 1970 la maggioranza non sia ancora riuscita a presentarci un corpo organico di emendamenti alla sua stessa legge.

Si arriva qui in Aula al mattino e ci si trova dinanzi a un testo che è del tutto e completamente differente dal testo sul quale ci eravamo preparati a discutere la sera precedente. Io credo che la maggioranza dovrebbe fare uno sforzo per riuscire a trovare un accordo, se riesce a trovarlo, e presentare gli emendamenti che crede nei tempi opportuni.

È vero che il Regolamento consente anche di presentare gli emendamenti nei termini entro i quali vengono presentati, ma non mi sembra che si debba porre l'Aula ogni mattina e ogni pomeriggio dinanzi a testi completamente mutati.

S P I G A R O L I . Ma è vero anche che le norme erano superate: su questo deve essere d'accordo.

S O T G I U . Senatore Spigaroli, proprio perchè si procede in questo modo, pochi minuti fa ella ha portato una giustificazione dell'emendamento da lei illustrato che è del tutto contraria a quella che ha portato il senatore Carraro prima di lei, come le dimostrerò tra un minuto.

Il senatore Carraro ha insistito molto, illustrando un altro emendamento con ricchezza di argomentazioni, sulla necessità che fossero presenti tutte le facoltà. Ora lei porta un'argomentazione che tende a togliere una rappresentanza così varia. Infatti quando si introduce l'elemento del sorteggio lei, per ipotesi, può avere sorteggiati professori di una sola disciplina (per esempio può avere nei consigli di facoltà solo professori di storia o solo professori di pedagogia o solo professori di filosofia), perchè il sorteggio può portare anche a questo.

Ma lei sa molto bene che in una facoltà, così come le facoltà sono costituite oggi, esistono discipline tra loro estremamente lontane. Allora, se è valido il criterio della rappresentanza di tutti, criterio che aveva prima portato il senatore Carraro, sia pure per un altro organismo, non si capisce perchè non sia valido questo stesso criterio anche in questa occasione. La realtà è che quando si improvvisa, come si sta improvvisando, poi si arriva a simili elementi di contraddizione.

Ad ogni modo, signor Presidente, voglia scusare questo mio sfogo, che — io credo — è anche giustificato. Noi proponiamo in via preliminare che sia abolito il secondo periodo dell'articolo sostitutivo perchè a noi sembra — e in fondo le argomentazioni del senatore Spigaroli ci confortano in questo — che, poichè si tratta di un allargamento dei consigli di facoltà, si tratta di un allargamento che avrà efficacia solo per un anno. Poichè in questo anno di fatto non si può innovare niente di decisivo, tanto vale che il diritto di far parte del consiglio di facoltà sia esteso per lo meno a tutti i professori ufficiali della materia. Non oso chiedere che questo diritto sia esteso anche agli assistenti e ai borsisti perchè capisco che una simile richiesta sarebbe così rivoluzionaria da non essere accettata dalla maggioranza.

Ma io dico: visto che si tratta di concedere il diritto di far parte a un consiglio di facoltà che tutto sommato non ha più poteri, almeno si sia così liberali da concederlo a tutti. Nell'ipotesi che non venisse accettata questa nostra tesi principale, chiediamo per lo meno che l'allargamento dei consigli di fa-

coltà avvenga non mediante questa specie di totocalcio che è il sorteggio ma mediante elezioni. Non credo che per lo meno per questa nostra richiesta l'opposizione dovrebbe essere così rigida come mi è sembrato invece che dovrebbe essere, date le argomentazioni del senatore Spigaroli.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O D I G N O L A . Vorrei proporre una dizione un po' diversa dell'emendamento presentato dal senatore Spigaroli, precisando in questo modo: « A partire dall'entrata in vigore della presente legge, gli incaricati di insegnamenti propri della facoltà fanno parte dei rispettivi consigli ». Infatti l'espressione « incaricati di insegnamenti », senza una indicazione dell'appartenenza alla facoltà, potrebbe anche essere riferita eventualmente ad altri incarichi in scuole di specializzazione o altro, che invece non credo debbano essere compresi.

Per quanto riguarda il subemendamento 55.3/1 (poi il relatore esprimerà il parere) non abbiamo alcuna obiezione particolare. La nostra proposta era diretta ad affrettare i tempi, a non perdere, soprattutto nel periodo più difficile dell'avviamento della nuova università, molto tempo in ripetute elezioni. Però la soluzione della elezione è certamente più corretta dal punto di vista democratico, per cui penso che l'emendamento sia accettabile. Ad ogni modo, ripeto, il relatore esprimerà il suo parere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Il relatore è d'accordo sull'emendamento 55.3 presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Se poi si vogliono apportare dei miglioramenti di forma, il relatore non ha nulla da obiettare.

Per quanto riguarda l'emendamento 55.3/1, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, il relatore deve dire prima

di tutto che esso non costituisce un problema. L'aver pensato al sorteggio — l'ha già detto il senatore Codignola — era dettato dall'esigenza di non appesantire con una nuova elezione la costituzione di un organismo di breve durata. Se però vogliamo essere ligi al sistema democratico, io comprendo bene che l'elezione è più democratica di un sorteggio. Nel disegno di legge comunque abbiamo già applicato una volta il sorteggio a proposito delle commissioni per i concorsi ed io stesso allora giustificai questa norma dicendo che si trattava anzitutto di un sorteggio limitato e che poi fra tutti i sistemi, per evitare le critiche su questi concorsi, era ora di tentare anche il sistema del sorteggio. Direi quasi che si trattava di una *extrema ratio*. Perciò il relatore non ha nulla in contrario ad accettare l'emendamento 55.3/1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo con l'onorevole relatore; pertanto mi dichiaro favorevole sia all'emendamento 55.3 sia all'emendamento 55.3/1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il sub-emendamento 55.3/1, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.3, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, quale risulta dalla modificazione proposta dal senatore Codignola e dall'approvazione del sub-emendamento 55.3/1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il subemendamento 55.3/2, del senatore Sotgiu e di altri senatori, è da considerarsi superato.

Passiamo all'articolo 56. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Art. 56.

(Prima costituzione dei Dipartimenti)

Con l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre un anno dalla stessa data, in ogni università sono costituiti i dipartimenti secondo le norme fissate dall'articolo 8 e in relazione agli insegnamenti impartiti in ciascun ateneo.

In caso di inadempienza interviene il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 97.

Alla prima costituzione del dipartimento provvede il rettore, con proprio decreto, previa deliberazione del consiglio di ateneo, con la determinazione del numero dei docenti, di ruolo e non di ruolo, comunque non inferiore a dieci, e del numero, comunque non inferiore a sei, delle discipline oggetto di insegnamenti ufficialmente impartiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, entro tre mesi dalla sua costituzione, la giunta di ateneo delibera la costituzione del dipartimento, udito il consiglio di ateneo, con l'osservanza delle condizioni sopra indicate.

Susseguentemente i docenti indicano alla giunta i dipartimenti cui intendono essere assegnati, e il rettore, previa deliberazione della giunta, procede all'assegnazione, compatibilmente con il rispetto delle condizioni stabilite nel terzo comma.

La giunta di ateneo provvede altresì all'assegnazione ai dipartimenti del personale non docente.

Con la costituzione dei dipartimenti sono soppressi gli istituti esistenti presso le facoltà e le cattedre.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 56.

M A S C I A L E , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La prima costituzione dei dipartimenti avviene entro la fine dell'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge con decreto del Rettore, previo parere dei docenti interessati, su proposta della Giunta di ateneo.

I consigli di facoltà, integrati dai docenti incaricati prima del loro scioglimento, presenteranno alla Giunta di ateneo le proposte per la definizione dei settori di ricerca e di insegnamento e la costituzione dei dipartimenti.

La costituzione dei dipartimenti deve avvenire sulla base di settori di insegnamento e di ricerca, sostitutivi delle tabelle di insegnamento, la cui definizione, deliberata in via transitoria dalle Giunte di ateneo, è sottoposta alla approvazione del CNU che provvederà a definire, entro tre mesi, tenendo conto delle varie proposte, una tabella nazionale dei settori di insegnamento e di ricerca, e che assicurerà l'effettiva rispondenza di ogni dipartimento al rispettivo settore.

Su proposta delle Giunte di ateneo il CNU può consentire la sperimentazione e la costituzione di dipartimenti per settori di ricerca non contemplati nella tabella, al fine di una eventuale modificazione della stessa tabella.

I consigli di facoltà e i docenti interessati esprimeranno entro tre mesi i loro pareri alla Giunta di ateneo, la quale nei tre mesi successivi farà pervenire le proprie osservazioni al CNU.

Il CNU provvederà alla definizione della tipologia dei dipartimenti non oltre il sesto mese dalle osservazioni formulate dalle Giunte di ateneo.

56. 11 BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIOVANO, PAPA, PELLICANÒ, FARNETTI Ariella, ROMANO

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni

università costituiti i dipartimenti in relazione agli insegnamenti impartiti in ciascun ateneo ».

56. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « un anno » con le altre: « due anni ».

56. 9 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione può richiedere alle università di giustificare con adeguata motivazione la mancata costituzione dei dipartimenti che appaiono postulati dalle particolari condizioni delle università stesse ».

56. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « sentita la Commissione di cui all'articolo 97 », con le altre: « previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario e, qualora questo non sia stato costituito, della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

56. 10 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Alla prima costituzione del dipartimento provvede il rettore con proprio decreto, udito il parere delle facoltà interessate ».

56. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Per discipline altamente specializzate o per insegnamenti a carattere particolare il Ministro, su parere conforme del consiglio nazionale universitario, può autorizzare la costituzione di dipartimenti con un numero di insegnamenti e di docenti anche inferiore al numero di cui al comma che precede ».

56.1 TRABUCCHI

Sopprimere il quarto comma.

56.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Successivamente i professori di ruolo e gli altri docenti indicano i dipartimenti cui intendono essere assegnati, ed il rettore procede all'assegnazione, udito il parere dei consigli delle facoltà interessate, nel rispetto delle esigenze della ricerca e dell'insegnamento ».

56.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il sesto comma.

56.7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il settimo comma.

56.8 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei senatori Codignola, Carraro, Spiga-

roli ed altri è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MASCIALE, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. ...

« I dipartimenti vengono istituiti presso ogni università, nell'ambito della tipologia di cui al punto c) dell'articolo 46, con delibera del Consiglio di ateneo ed entrano in funzione con l'inizio dell'anno accademico 1972-73. Per le successive modificazioni si applicano le norme dell'articolo 4.

Entro i 15 giorni successivi alla delibera di cui al comma precedente è determinata con decreti rettorali l'assegnazione ai dipartimenti del personale docente e non docente; i professori, di ruolo ed incaricati, gli assistenti ed i borsisti hanno facoltà di indicare a quale dipartimento, tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata, essi intendono essere assegnati.

Con l'istituzione dei dipartimenti, e in ogni caso un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le facoltà nonchè gli istituti scientifici delle università ».

56.12

BONAZZOLA RUHL VALE-
RIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZOLA RUHL VALE-
RIA. Il nostro Gruppo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 56. Mi pare che questo emendamento sia valido anche dopo la presentazione, da parte del senatore Codignola e di altri senatori, dell'emendamento sostitutivo 56.12.

Quali sono le nostre proposte fondamentali con questo emendamento sostitutivo all'articolo 56? Innanzitutto noi prevediamo che le proposte per definire i settori di ricerca e d'insegnamento e quindi creare le premesse per la costituzione dei dipartimenti vengano presentate alla giunta di ateneo non solo dai consigli di facoltà, ma dai consigli

di facoltà più gli insegnanti incaricati. Si prevede quindi, secondo la nostra proposta, una partecipazione più estesa per determinare i futuri dipartimenti. I consigli di facoltà prima di sciogliersi presenteranno le loro proposte in merito. Una seconda proposta del nostro emendamento sostitutivo si riferisce al modo come deve essere definita una tabella nazionale dei settori d'insegnamento e di ricerca. Il testo della Commissione, e così l'emendamento della maggioranza, non prevedono una formula di questo genere che invece a noi sembra importante fissare all'articolo 56. Si tratta di una tabella di settori di insegnamento e di ricerca e non di un elenco di materie. Questa proposta trova la sua giustificazione nell'esigenza di adeguare i programmi di insegnamento e di ricerca alla nuova struttura dipartimentale; cioè se noi dovessimo con la costituzione dei dipartimenti prevedere ancora una tabella delle materie di insegnamento ne deriverebbe a nostro avviso un atto incoerente, cioè noi avremmo da una parte una struttura interdisciplinare quale i dipartimenti, e dall'altra parte dei contenuti di questi dipartimenti in contrasto con quella struttura interdisciplinare; dei contenuti cioè ancorati ad una concezione ancora tradizionale, e secondo noi superata, che è quella delle materie, che si basano appunto su una impostazione di frammentarietà scientifica e culturale. Di qui la nostra proposta di una tabella per settori di insegnamento e di ricerca, dal momento che le materie sono divenute spesso indicazioni puramente formali e non sempre adeguate alle nuove esigenze del sapere: esse, rigidamente fissate, rispondono a una visione frantumata degli insegnamenti che a nostro avviso va eliminata e che non si addice più tra l'altro ad una impostazione della ricerca basata sul lavoro collettivo e di gruppo.

Sarebbe a nostro avviso assurdo porre lo studente, dopo l'istituzione dei dipartimenti, di fronte a piani di studio basati ancora su elenchi di materie che ostacolano da parte sua, tra l'altro, una visione generale della sua preparazione culturale. È questo il senso della nostra proposta: si tratta di far corrispondere ai dipartimenti nuovi contenuti cultura-

li oppure i dipartimenti rischiano di non differenziarsi sostanzialmente dalle vecchie facoltà. Il mantenimento delle tabelle delle materie provocherebbe questa conseguenza. È vero che il testo della Commissione si riferisce all'articolo 8 (cioè all'articolo della legge già votato che riguarda i dipartimenti), ma tale articolo è assai generico circa i contenuti dei dipartimenti e il modo come essi debbono funzionare. Di qui la necessità di sollevare il problema dei settori d'insegnamento e di ricerca. Alla tabella nazionale da noi indicata per settori di insegnamento e di ricerca si deve giungere con proposte dal basso: la giunta di ateneo indica in via transitoria quali debbono essere i settori di insegnamento e di ricerca. Le proposte della giunta d'ateneo vengono trasmesse al Consiglio nazionale universitario; il CNU ha tempo tre mesi per giungere a definire una tabella nazionale dei settori d'insegnamento e di ricerca e per garantire che ad ogni dipartimento corrisponda un determinato settore.

L'altra proposta contenuta nel nostro emendamento si riferisce alla sperimentazione e alla esigenza di escludere una strutturazione rigida e definitiva di una tabella nazionale per settori di insegnamento e di ricerca. E ciò per due ordini di motivi: in primo luogo si tratta di una struttura, quella dipartimentale da noi prevista, assolutamente nuova e quindi suscettibile di modificazioni e destinata giustamente ed inevitabilmente alla sperimentazione. In secondo luogo vi sono ragioni culturali che suggeriscono la sperimentazione: il continuo modificarsi cioè del sapere e la necessità quindi di continui adeguamenti all'evolversi della scienza. Sarebbe pertanto errato fissare una volta per sempre una tabella dei settori di insegnamento e di ricerca e non prevederne invece un continuo aggiornamento. Di qui la nostra proposta che le giunte di ateneo possano proporre al consiglio nazionale universitario di sperimentare dipartimenti per settori non previsti dalla tabella. Tali sperimentazioni possono portare eventualmente anche a modifiche della tabella nazionale; cioè nel susseguirsi del tempo possono anche nascere nuovi dipartimenti per nuovi settori di insegnamento e di ricerca.

Questa è la sostanza di una serie di proposte contenute nel nostro emendamento sostitutivo all'articolo 56.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O D I G N O L A . Per quanto riguarda l'articolo 56 — mi riferisco anche alle critiche fatte poco fa dal senatore Sotgiu — ci siamo trovati inevitabilmente nella necessità di modificare radicalmente i primi articoli delle norme transitorie perchè le norme sostanziali che abbiamo votato hanno modificato in parte il sistema della legge; quindi anche le norme di passaggio dal vecchio sistema al nuovo non potevano che essere del tutto modificate.

Attraverso l'articolo 56 ci eravamo proposti l'opportunità di procedere all'istituzione di dipartimenti entro un tempo ben definito, data la difficoltà sicuramente esistente per tutte le università di realizzare questa profonda trasformazione strutturale dell'attuale organizzazione. Secondo le norme che abbiamo già stabilito sono gli statuti dell'università (articolo 4) che prevedono quali dipartimenti siano istituiti ovvero successivamente modificati presso ciascuna università. Questi dipartimenti — come abbiamo già deliberato — devono restare nell'ambito di una tipologia che è stabilita dal consiglio nazionale universitario, salvo il caso del dipartimento atipico. È però da ricordare che nel caso del dipartimento atipico è necessaria tutta una procedura di reciproco confronto tra le decisioni del consiglio di ateneo, cioè della singola università, ed il CNU, cioè la deliberazione per l'istituzione di un dipartimento atipico può, per così dire, andare e venire per qualche tempo tra i due organi. Con l'emendamento 56.12 abbiamo tentato di ovviare a questo inconveniente per quanto riguarda la prima istituzione, chè se avessimo dovuto sottoporre a questa procedura, la cui lunghezza è imprevedibile, l'istituzione dei dipartimenti, avremmo corso il grave pericolo di rimandare a tempo indefinito l'inizio della nuova

organizzazione che si fonda appunto sui dipartimenti. Abbiamo perciò preferito correre l'alea che la prima istituzione dei dipartimenti non segua quella procedura di garanzia che abbiamo a suo tempo definito e sia senz'altro determinata all'interno della tipologia dell'articolo 46; d'altronde abbiamo previsto in altro articolo i termini per quanto riguarda il CNU, senza riferimento a dipartimenti atipici. Questa possibilità peraltro è assicurata nell'emendamento con le parole: « Per le successive modificazioni si applicano le norme dell'articolo 4 ». Vale a dire che si parte in ogni caso con dipartimenti tipici: ma ciò non toglie che successivamente il consiglio di ateneo possa chiedere, quando già si è istituita la nuova organizzazione, anche l'istituzione di dipartimenti atipici facendo ricorso alle norme dell'articolo 4.

Per quanto riguarda la sicurezza che il nuovo sistema entri in funzione, abbiamo preferito fissare con precisione non tanto il numero di mesi quanto l'anno accademico 1972-73 affidando la decisione, come è naturale, al consiglio di ateneo. Peraltro credo che sia necessario modificare leggermente il primo comma perchè può verificarsi l'ipotesi — anche se è astratta è opportuno farla — che questa delibera non ci sia. In questo caso credo che bisognerebbe consentire al rettore di provvedere intanto provvisoriamente all'istituzione dei dipartimenti, salvo poi lo statuto ad apportare le modifiche del caso. Sarebbe pertanto opportuno, al primo comma di questo articolo aggiuntivo, sostituire le parole « con delibera del consiglio di ateneo ed entrano in funzione... » con le parole « con delibera del consiglio di ateneo e in difetto con delibera del rettore in tempo utile per l'entrata in funzione... ».

Successivamente si parla dei decreti rettorali. Anche qui abbiamo cercato di usare un sistema molto rapido. Voi ricorderete che già abbiamo deliberato che i singoli professori debbano chiedere l'assegnazione ai dipartimenti. Si tratta quindi di una scelta libera di ciascun professore. Ora, questa scelta è opportuno che sia estesa anche agli

altri partecipanti alla vita universitaria, cioè agli assistenti e ai borsisti i quali nel momento in cui si istituisce il dipartimento devono dichiarare a quale dipartimento intendono essere assegnati. Sulla base di queste loro dichiarazioni il rettore provvede direttamente con proprio decreto all'assegnazione.

A seguito della modifica che ho proposto al primo comma, resta inutile la frase dell'ultimo comma: « e in ogni caso un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge ». Infatti con la modifica proposta al primo comma abbiamo previsto l'ipotesi che pur non provvedendo il consiglio di ateneo debba comunque provvedere il rettore. Quindi il terzo comma risulterebbe del seguente tenore: « Con l'istituzione dei dipartimenti sono soppresse le facoltà nonchè gli istituti scientifici delle università ».

P I O V A N O . E le cattedre?

C O D I G N O L A . La cattedra non è un istituto giuridico in senso stretto.

D I N A R O . Come sarebbe a dire che la cattedra non è un istituto giuridico?

C O D I G N O L A . Comunque possiamo benissimo inserirle.

P I O V A N O . Siccome abbiamo perso il filo in questa ridda di emendamenti e sub-emendamenti non capisco più se dopo questa operazione le cattedre resteranno in piedi oppure no.

C O D I G N O L A . No; abbiamo già deciso con altro articolo che nessun insegnamento può essere etichettato per cattedra. Comunque se vogliamo precisarlo qui niente di male, possiamo anche farlo.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Sotgiu e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

All'emendamento 56.12, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Con l'istituzione dei dipartimenti vengono soppresse le cattedre, gli istituti, le facoltà esistenti nell'ateneo ».

56.12/1 SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, FARNETTI Ariella, PAPA, LUSOLI

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Desidero osservare innanzitutto che non è del tutto esatto che alcune modifiche introdotte negli articoli a seguito di emendamenti approvati dal Senato obblighino successivamente ad altre modificazioni. Non sempre questo è vero. Quando, per esempio, si è approvato un articolo sostitutivo dell'intero articolo 55 (prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma) tale articolo sostitutivo aveva un oggetto del tutto diverso. Bastava quindi limitarsi a sopprimere l'articolo 55 senza bisogno di introdurre elementi nuovi, che apportano confusione. In realtà però, con l'emendamento che è stato presentato, cui si riferisce il nostro sub-emendamento 56.12/1 (credo che alla fine ci vorrà una tavola dei logaritmi per orientarsi tra questo complesso di numeri) non ci si limita ad introdurre modifiche in relazione ad articoli precedentemente modificati perchè, come faceva osservare il collega Piovano in una sua interruzione, l'ultimo comma introduce un elemento nuovo e anche pericoloso. Del resto questo elemento è sempre stato un po' bandiera di una parte, perlomeno, della maggioranza. Si dice: « Con l'istituzione dei dipartimenti, e in ogni caso un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le facoltà nonchè gli istituti scientifici delle università », e non si fa cenno alle cattedre. Non voglio ora disquisire se la cattedra sia o meno un

481ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 MAGGIO 1971

istituto giuridico, perchè non so neanche se l'istituto scientifico sia un istituto giuridico...

D I N A R O . Se rientra, come rientra, nell'ordinamento è un istituto giuridico.

S O T G I U . Non entro comunque nel merito perchè tra l'altro non riesco neanche a comprendere bene che cosa si intenda per istituto scientifico. Nell'emendamento 56.12 si parla di istituti scientifici delle università, mentre gli istituti fanno capo alle facoltà. Allora può darsi che nell'emendamento della maggioranza con le parole « gli istituti scientifici » si faccia riferimento ad un'altra cosa; chiediamo che questo punto venga chiarito.

Già nel testo della Commissione avevamo esplicitamente affermato che venivano abolite le facoltà, gli istituti e le cattedre; oggi torniamo indietro, lasciamo in piedi la cattedra, aboliamo gli istituti scientifici delle università (che sono qualcosa di diverso dai normali istituti che fanno capo alle facoltà e non alle università e ai quali fanno capo le cattedre) quindi facciamo qualcosa di completamente nuovo. Desidererei sapere con esattezza se il senatore Codignola, che su questa questione ha assunto sempre un atteggiamento ben preciso (diverso da quello del senatore Carraro e del senatore Spigaroli che si sono pronunziati spesso in altro senso in Commissione) ritiene che non sia opportuno, per eliminare ogni motivo di equivoco, tornare ad una dizione che dica in modo esplicito che con l'entrata in vigore dei dipartimenti vengono abolite facoltà, istituti e cattedre. Con questa dizione non ci sarebbe più alcun elemento di equivoco.

C O D I G N O L A . Sono d'accordo; soltanto che l'abolizione di cattedre forse andrebbe meglio considerata come trasformazione delle attuali cattedre in posti di insegnamento.

S O T G I U . Si dica pure così, ma quando affermiamo che viene abolita la cattedra sappiamo tutti bene che cosa intendiamo.

Appaia comunque chiaro, approvato l'articolo, che all'atto dell'entrata in vigore del dipartimento vengono meno le facoltà, gli istituti e le cattedre così come sono oggi configurati dall'ordinamento universitario.

Vorrei fare un'altra osservazione. Nello emendamento proposto dalla maggioranza è detto che « i professori, di ruolo ed incaricati, gli assistenti ed i borsisti hanno facoltà di indicare a quale dipartimento, tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata, essi intendono essere assegnati. ».

Io immagino che questa richiesta la debbano avanzare al rettore, sulla base di quanto è detto prima. Però voglio anche dire: se questa richiesta non viene accolta, che cosa accade? Si dà, a quanto sembra, una facoltà che è del tutto teorica, in quanto può non essere produttiva di effetti pratici. Il docente chiede di essere assegnato ad un determinato dipartimento; sebbene non sia detto in modo esplicito, sembra che questa richiesta debba essere avanzata al rettore, visto e considerato che è il rettore che fa i decreti di assegnazione. Ma nella ipotesi che la richiesta non venga accolta c'è una possibilità di appello? A decidere in ultima istanza è lo stesso rettore al quale già il docente si è rivolto? C'è la possibilità di un ricorso? Vorrei che anche questo elemento venisse chiarito.

Secondo me anche su questi temi sarebbe stata necessaria una maggiore chiarezza che si sarebbe ottenuta se si fosse proceduto con la ponderatezza necessaria a queste cose.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in via preliminare dobbiamo protestare anche noi per il modo, in verità poco corretto, con cui la maggioranza sta abitualmente (e sottolineo abitualmente) procedendo, mettendoci quotidianamente, proprio nel momento che precede la discussione o addirittura nel corso della stessa discussione dei singoli articoli, di fronte a

sempre nuovi testi che non si ha a volte neppure il tempo di poter leggere. La maggioranza sta così cancellando di fatto due anni di lavoro svolto in Commissione, per fare *ex novo* la riforma in Aula con questo sistema. Le ragioni addotte poco fa dal senatore Codignola in risposta ad un collega di parte comunista non sembra possano giustificare questo metodo di lavoro.

Tutto questo, se da una parte denuncia l'assoluta incertezza con cui si muove la maggioranza, la quale mostra di non avere o di non saper esprimere una chiara linea politica neppure in materia di riforma universitaria — nonostante, ripeto, il travaglio di due anni di discussione in Commissione — dall'altra mette a disagio le minoranze ed i presentatori di emendamenti costretti anch'essi ad improvvisare per seguire le continue improvvisazioni di una maggioranza che dimostra molto spesso di non sapere quello che vuole.

Ciò premesso — e mi scuso, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, della premessa — dichiaro che la nostra parte politica, di fronte al nuovo testo propostoci, insiste sull'emendamento 56.2 relativo al primo comma dell'articolo, ritirando tutti gli altri. Con questo emendamento chiediamo di sostituire il primo comma, che è analogo anche nel nuovo testo presentoci dalla maggioranza, con il seguente: « Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni università costituiti i dipartimenti in relazione agli insegnamenti impartiti in ciascun ateneo ». Proponiamo cioè che i dipartimenti siano costituiti entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore della legge e non con l'inizio dell'anno accademico 1972-73. Perché infatti i dipartimenti possano avere delle strutture vive e vitali, come si vuole che siano, bisognerà pure dare un adeguato termine entro il quale poterli validamente costituire; e il termine proposto dalla Commissione non ci sembra adeguato. Non sarà facile, infatti, dar vita in pratica al nuovo istituto: basta pensare alla distribuzione tra i dipartimenti di molte delle cosiddette materie affini, che saranno oggetto di contesa tra i docenti e quindi tra dipartimento e dipartimento, per rendersene conto.

Oggi ci viene proposta da parte della maggioranza come data di nascita del nuovo istituto l'inizio dell'anno accademico 1972-73. Si tratta anche qui, a nostro avviso, di un termine ottimistico. In un primo momento si era parlato di entrata in vigore della riforma per il 1970-71, poi per il 1971-1972, ed oggi — nonostante il tempo necessariamente occorrente per la formazione dei nuovi statuti universitari — si parla dell'inizio dell'anno accademico 1972-73. Termine ottimistico, dicevamo, per cui manteniamo l'emendamento 56.2 sostitutivo del primo comma dell'articolo.

In conseguenza, chiediamo anche la soppressione del terzo comma dell'articolo.

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, abbiamo udito ora il senatore Dinaro e poco fa il senatore Sotgiu lamentarsi del sistema introdotto qui dalla maggioranza secondo il quale vengono continuamente prodotti nuovi emendamenti e sub-emendamenti. La settimana scorsa il senatore Chiariello da questi banchi lamentava la stessa cosa; ma purtroppo, invece di essere eliminato o quanto meno ridotto, questo sistema viene usato sempre di più. Con ciò si mettono gli oppositori di tutte le parti, di sinistra, di centro e di estrema destra, in condizioni di non poter valutare in modo adeguato gli emendamenti che vengono continuamente proposti, e questo va a scapito dell'elevatezza della discussione che riguarda una legge assai importante che dovrà modificare radicalmente la università italiana.

Per questa ragione facciamo appello alla maggioranza, al relatore, al Ministro affinché, approfittando anche della breve sospensione dei lavori parlamentari alla fine di questa settimana, vogliano mettersi d'accordo sul testo definitivo di tutti gli emendamenti che intendono presentare, in modo che alla ripresa dei lavori gli oppositori possano discutere con serenità gli argomenti che verranno proposti all'attenzione della Assemblea.

È vero che l'atteggiamento della maggioranza può in certo modo essere compreso, poichè, avendo modificato in precedenza degli articoli, deve modificare anche alcuni articoli successivi, specialmente per quanto riguarda le norme transitorie...

D I N A R O . Ma qui stanno modificando tutto!

G E R M A N Ò ma qui si parla della sostanza della riforma e quindi è giusto che siamo messi in condizioni di poter discutere con cognizione di causa.

Per quanto riguarda gli emendamenti 56.9 e 56.10 da noi proposti, riteniamo che essi siano in parte — ma nella sostanza quasi interamente — assorbiti dal nuovo testo proposto dai senatori Codignola, Carraro, Spigaroli ed altri. È la prima volta che la maggioranza indica una data precisa per la applicazione delle nuove norme sull'università e la fa coincidere con l'inizio dell'anno accademico 1972-73. Anche noi siamo un po' scettici sulla possibilità che la riforma dell'università possa entrare in funzione con tale anno accademico, anche perchè le norme che stiamo approvando affrettatamente può darsi — anzi è certo — siano modificate dalla Camera dei deputati. Noi siamo per una applicazione veloce delle norme, per una riforma che possa entrare il più presto possibile in vigore, ma è naturale che le norme che debbono regolare questa nuova università debbono essere norme certe, senza possibilità di essere intaccate di incostituzionalità.

Riteniamo, come ho già detto, che il nostro emendamento 56.9 sia assorbito dalla disposizione contenuta nel primo comma del nuovo articolo 56. Così anche possiamo dire della disposizione contenuta nel 56.10, che viene completamente assorbita dalla disposizione dell'intero articolo 56. Per questo riteniamo che i nostri due emendamenti siano superati.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 56.1, da lui presentato, è decaduto.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, mi permetta di fare alcune considerazioni prima di dare una giustificazione su questi vari emendamenti.

Il relatore si rende conto del disagio nel quale si trova la minoranza, da ogni parte essa sia, di fronte a queste proposte di emendamenti che giungono un po' all'improvviso. Vorrei che le minoranze si rendessero anche conto che il disagio non lo provano soltanto loro, ma lo prova anche il relatore.

D I N A R O . Ma voi avete il tempo di prepararvi, mentre noi non lo abbiamo. Voi vi riunite, vi preparate e ci mettete di fronte al fatto compiuto: questa è la differenza tra voi e noi.

B E R T O L A , relatore. Senatore Dinario, un relatore che voglia rispondere anche alle critiche con una certa serenità e competenza deve avere il tempo per esaminare il testo, e non credo che in questi ultimi giorni il relatore di tempo ne abbia avuto tanto.

Pertanto mi rendo conto di questo stato di disagio. D'altra parte vorrei che i colleghi si rendessero conto anche della situazione in cui si trova la maggioranza, che alle volte vorrebbe chiedere una sospensiva per una meditazione e che non lo fa perchè teme di essere accusata di creare ritardi, per così dire, abusivi rispetto a questa legge che tutti, almeno a parole, desiderano che sia approvata presto.

Comunque io mi faccio carico di quanto ha detto il senatore Germanò e per primo voglio augurarmi che gli emendamenti siano presentati per tempo perchè tutti possano esaminarli e fare eventualmente le loro osservazioni critiche.

Fatta questa prima considerazione, vorrei aggiungere una seconda che introduce la risposta all'illustrazione fatta dal senatore Valeria Bonazzola Ruhl dell'emendamento 56.11. Siamo ormai nelle norme transitorie che vogliono regolare il periodo di passaggio tra la situazione attuale delle nostre università e l'università nuova che abbiamo delineato. Siccome le novità sono gravi ed importanti è indubbio che questo periodo di passaggio sarà difficile, estrema-

mente delicato e certo non privo di confusioni.

Credo di averlo anche scritto, assumendomi tutta la responsabilità, nella relazione, prevedendo questo momento di disagio, per cui bisogna andare con una certa cautela perchè il disagio non si produca al di là di quanto può essere prevedibile.

Ora l'emendamento 56.11 del senatore Valeria Bonazzola Ruhl, lasciando stare le parti minori, si incentra — mi sembra — su una proposta che credo sia il motivo principale dell'emendamento. Si dice che quando si fanno nascere i dipartimenti o comunque quando nascono i dipartimenti, in quel momento devono anche essere definiti i settori di ricerca perchè i dipartimenti si fondano su settori di ricerca. Nel testo della Commissione questo non c'è, non viene detto. Ma qui ci muoviamo in un circolo chiuso; i settori di ricerca devono essere definiti, prima di tutto, specialmente per quanto riguarda i futuri concorsi che saranno effettuati su queste basi. Oggi ereditiamo una determinata situazione; ci sono degli insegnamenti alcuni dei quali possono essere intesi come settori di ricerca, altri evidentemente dovranno essere modificati. Io vorrei convincere, se mi è possibile, i proponenti di questo emendamento a non insistere. Accettare questo testo vorrebbe dire quasi voler cancellare totalmente tutti gli attuali insegnamenti per farne nascere degli altri. La realtà invece può anche essere diversa, per cui penso sia opportuno lasciare un certo margine ai tentativi.

Del resto il concetto è già stato illustrato dal senatore Codignola. Se vogliamo andare secondo la regolarità, dobbiamo avere a disposizione dei tempi lunghi di applicazione. Se vogliamo che questa riforma si applichi con una certa sollecitudine, dobbiamo creare delle normative provvisorie. Ora, per quanto riguarda l'istituzione dei dipartimenti così come è stata prevista dalla maggioranza della Commissione, c'è una prima formazione che è sganciata dagli statuti universitari. Infatti i dipartimenti dovrebbero essere inseriti negli statuti universitari e dovrebbero essere fatti secondo

questi statuti, ma se così facciamo dovremmo prima preparare gli statuti. D'altra parte la modifica degli statuti non è una cosa semplice perchè essi regolano la vita per tutto il futuro dell'università.

Detto questo a giustificazione dell'impossibilità di accettare l'emendamento 56.11, almeno nella parte centrale (le altre parti penso siano assorbite), vorrei convincere la collega Bonazzola Ruhl a non insistere perchè il relatore non può essere d'accordo. Non può essere d'accordo anche per un altro motivo, del resto molto evidente, e cioè perchè accetta l'emendamento dei senatori Codignola e Carraro. A questo emendamento però vorrei fossero apportate alcune modifiche. Due, se non vado errato, sono state già proposte dal senatore Codignola nella sua illustrazione dell'emendamento.

Nell'ultimo comma di questo emendamento si dice: « in ogni caso un anno dopo la entrata in vigore della legge sono soppresse le facoltà ». I senatori Carraro e Codignola si sono resi conto, come si è reso conto il relatore, che vi potrebbe essere un periodo di carenza dell'organizzazione universitaria. Questa dizione era stata usata per sollecitare una rapida istituzione dei dipartimenti; comunque mi sembra migliore il testo proposto dal senatore Codignola che a questo proposito recita che i dipartimenti devono entrare in vigore con delibera del consiglio di ateneo in tempo utile per l'entrata in funzione..., ed aggiunge poi che in difetto provvede il rettore. Questo va bene perchè così diamo la garanzia che i dipartimenti entrino in funzione in un tempo breve.

In questo caso però — l'ha già detto il senatore Codignola e il relatore si associa — bisogna togliere la frase: « In ogni caso dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Tornerò ancora un momento su questo emendamento per fare una proposta di perfezionamento. Il senatore Sotgiu aveva fatto notare che questo emendamento si diversifica dal testo della Commissione perchè nel testo della Commissione si parla anche della soppressione delle cattedre mentre nel testo nuovo di questo non si parla.

Ebbene, ciò è stato fatto sulla base della considerazione delle conseguenze che sarebbero potute derivare dallo scrivere *sic et simpliciter*: « sono abolite le cattedre ». Poichè ognuno degli attuali docenti in ruolo ha vinto un concorso a cattedre, scrivere: « sono abolite le cattedre » poteva anche essere inteso come la soppressione di tutti i posti, di tutti i concorsi vinti. Il senatore Sotgiu ha inteso questo come un passo indietro fatto dalla Commissione; ma è un passo indietro per modo di dire, perchè una preoccupazione a un certo punto era sorta nell'ambito della Commissione. Il problema potrebbe essere superato, penso, con soddisfazione se al termine dell'emendamento 56.12 dei senatori Codignola e Carraro si scrivesse: « Sono sopresse le facoltà non-

chè gli istituti scientifici delle università. Le cattedre sono trasformate in posti di ruolo ». Credo che con questo si raggiungerebbe lo scopo senza creare preoccupazioni.

S O T G I U . Vi è la questione degli istituti dipendenti dalle facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Senatore Sotgiu, perchè si è scritto « istituti scientifici delle università »? La personalità giuridica compete alle università: tutti gli istituti sono della facoltà, ma sono prima di tutto istituti dell'università. E non credo che il dire che sono soppressi gli istituti scientifici delle università si presti all'interpretazione che rimangono in vita gli istituti che sono dentro le facoltà: sono soppressi tutti.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue B E R T O L A , *relatore*). Credo che dobbiamo fermarci qui. Io che mi sono sempre fatto carico dei rilievi sollevati dai colleghi, sono sempre preoccupato delle proposte che nascono improvvisamente perchè di primo acchito sembrano buone, ma poi si rischia di fissare con legge delle norme di cui non sappiamo sempre valutare le conseguenze.

M A S C I A L E . Tornate in Commissione se queste cose destano preoccupazione allo stesso relatore.

C O D I G N O L A . Può decidere l'Assemblea.

B E R T O L A , *relatore*. Senatore Masciale, la maggioranza si è presentata molto aperta ad accettare tutte le proposte e tutte le critiche che erano nate nel corso della discussione generale (e io dissi che sono nate qui e fuori di qui critiche che sembrano giuste e possono essere accettate); pertanto non si è presentato un testo rigido. Io capisco che gli emendamenti *in extremis*

creano delle preoccupazioni ma penso che nessuno protesti se si modifica il testo quando da tutte le parti è stata chiesta una serie di modifiche. Bisogna vedere se le modifiche sono buone o non sono buone, ma questo è un altro discorso.

Per quanto riguarda l'emendamento 56.12, il relatore suggerisce che sia formulato in questo modo (e ritengo che con le modifiche apportate vengano assorbiti il subemendamento 56.12/1 del senatore Sotgiu e di altri senatori, ed anche gli altri emendamenti presentati da parte del senatore Dinaro e dei suoi colleghi): « Sostituire l'articolo con il seguente: " I dipartimenti e gli organismi interdipartimentali vengono istituiti presso ogni università, nell'ambito della tipologia di cui al punto c) dell'articolo 46, con delibera del consiglio di Ateneo, in tempo utile per l'entrata in funzione con l'inizio dell'anno accademico 1972-73; in difetto, con delibera del Rettore. Per le successive modificazioni si applicano le norme dell'articolo 4.

Entro i quindici giorni successivi alla delibera di cui al comma precedente è determi-

nata con decreti rettorali l'assegnazione ai dipartimenti del personale docente e non docente; i professori, di ruolo ed incaricati, gli assistenti ed i borsisti indicano a quale dipartimento, tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata, essi intendono essere assegnati.

Con l'istituzione dei dipartimenti e degli organismi interdipartimentali sono soppresse le facoltà nonché gli istituti scientifici delle università. Le cattedre sono trasformate in posti di ruolo ».

PRESIDENTE. Senatore Bertola, consegnami alla Presidenza il testo dell'emendamento.

MASCIALE. Il relatore non può illustrare un emendamento che sfugge al controllo dell'Assemblea!

PRESIDENTE. Per questo motivo, senatore Masciale, ho chiesto al senatore Bertola di consegnare alla Presidenza il testo dell'emendamento.

MASCIALE. È una violazione del Regolamento, questa: sia ben chiaro!

BERTOLA, relatore. Senatore Masciale, ora illustro l'emendamento...

MASCIALE. Lei può illustrare l'emendamento dopo che l'Assemblea ne ha preso visione: lo dice il Regolamento!

BERTOLA, relatore. Ma il testo dell'emendamento 56.12 è stato distribuito.

PRESIDENTE. Senatore Masciale, se lei insiste, sosponderò per dieci minuti la seduta per ottenere e distribuire le fotocopie del nuovo testo dell'emendamento 56.12.

Invito intanto il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Per quanto riguarda l'emendamento 56.11 presentato dai senatori Valeria Bonazzola Ruhl, Sotgiu ed altri, con-

divido il parere del relatore basato sulla considerazione che è necessario sollecitare l'istituzione dei dipartimenti ma contemporaneamente puntare fin dal principio su un minimo di uniformità che può essere data appunto dal riferimento alla tipologia nazionale. Sono quindi contrario a questo emendamento 56.11.

Per quanto riguarda l'emendamento 56.12, presentato dai senatori Codignola, Carraro, Spigaroli ed altri, siccome sono sorti dei dubbi circa il significato di questi istituti (università, facoltà, eccetera), pregherei l'onorevole relatore di dirmi se la questione potrebbe essere chiarita indicando che si tratta di quei tali istituti di cui fanno parte le cattedre. Questa, a mio avviso, sarebbe la dizione che ci potrebbe togliere da qualunque dubbio.

CARRARO. Ci sono anche i policattedra.

* **ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Appunto, cattedre singole o raggruppate. Allora, infatti, sapremmo che si tratta di quelle tali istituzioni interne all'università alle quali oggi fanno capo gli insegnamenti eccetera.

BERTOLA, relatore. Sono i cosiddetti istituti monocattedra e policattedra.

* **ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Esattamente. Allora mi domando se non si potrebbe modificare l'ultimo comma nel senso di indicare prima la trasformazione delle cattedre in insegnamenti e poi la soppressione degli istituti a cui fanno fino ad oggi capo le cattedre e la soppressione delle facoltà. Non so se questo può essere un contributo di chiarezza. Comunque accolgo l'emendamento, eventualmente con questa modificazione, se il relatore è d'accordo.

Non sono invece favorevole all'emendamento 56.2 perchè mi pare che la data dei tre anni in esso prevista sia troppo lunga, mentre invece è necessario fare ogni sforzo perchè questi nuovi istituti entrino in fun-

zione subito anche per poterli assoggettare alla necessaria sperimentazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta la modifica proposta dal Governo?

BERTOLA, relatore. Il relatore è d'accordo sullo spostamento nel senso di mettere prima che le cattedre sono trasformate in posti di ruolo e poi la soppressione degli istituti.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Mi sembra che nel testo dell'emendamento 56.12 letto dall'onorevole relatore si parli — non ho il testo scritto — di organismi interdipartimentali nell'ambito della tipologia di cui all'articolo 46. Ora, in realtà, gli organismi interdipartimentali fanno capo, se non sbaglio, all'articolo 4: l'articolo 46 non ne fa assolutamente cenno. Quindi mi sembra che questo riferimento non sia giusto.

PRESIDENTE. Sospendo allora la seduta per consentire ai presentatori dell'emendamento 56.12 di predisporre una nuova formulazione dell'emendamento stesso.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,10).

PRESIDENTE. Si dia lettura del nuovo testo dell'emendamento 56.12, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori.

MASCIALE, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Presso ogni università vengono istituiti gli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 4, nonchè i dipartimenti nell'ambito della tipologia di cui al punto c) dell'articolo 46 con delibera dei Consigli di ateneo e in tempo utile per l'entrata in

funzione con l'inizio dell'anno accademico 1972-73; in difetto provvede il rettore. Per le successive modificazioni si applicano le norme dell'articolo 4.

Entro i 15 giorni successivi alla delibera di cui al comma precedente è determinata con decreti rettorali l'assegnazione ai dipartimenti del personale docente e non docente; i professori, di ruolo ed incaricati, gli assistenti ed i borsisti indicano a quale dipartimento, tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata, essi intendono essere assegnati.

Con l'istituzione dei dipartimenti e degli organismi interdipartimentali le cattedre sono trasformate in posti di ruolo e sono soppressi gli istituti a cui le cattedre stesse facevano capo nonchè le facoltà ».

56.12 CODIGNOLA, CARRARO, SPIGAROLI ed altri

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.11 presentato dal senatore Valeria Bonazzola Ruhl e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che il sub-emendamento 56.12/1, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 56.12, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento 56.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è precluso.

Da parte del senatore Codignola e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.

« Nella prima applicazione della presente legge, il corpo elettorale di cui alla lettera c)

del secondo comma dell'articolo 41 e del primo comma dell'articolo 42 è costituito dagli assistenti di ruolo e dai titolari delle borse di studio per laureati assegnate dalle università e dal Ministero della pubblica istruzione ».

56.0.1 CODIGNOLA, CARRARO, SPIGAROLI ed altri

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CODIGNOLA. Questo emendamento mira semplicemente ad estendere anche alla parte del corpo elettorale di cui agli articoli 41 e 42, costituita da assistenti, la stessa norma che abbiamo già deliberato per quanto riguarda l'altra parte del corpo elettorale rappresentata dai professori di ruolo e incaricati. Siccome in via definitiva la legge all'articolo 41 e all'articolo 42 parla di ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento dobbiamo determinare chi li sostituisca nella prima elezione, cioè in via transitoria. Essi vengono sostituiti in via transitoria dagli assistenti di ruolo e dai titolari delle borse di studio. E qui forse è preferibile precisare: dato che sono due i tipi di borsa di studio, per giovani laureati o di addestramento, converrebbe dire: « titolari delle borse di studio per giovani laureati o di addestramento assegnate rispettivamente dalle università e dal Ministero... ». Questa piccola modifica è opportuna. (*Interruzione del senatore Sotgiu*). Le borse di studio private non sarebbero comprese, solo quelle universitarie. E il diritto di voto non possiamo darlo altro che ai borsisti universitari.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. È diversa la fonte di finanziamento però si tratta egualmente di borsisti universitari. Sono giovani laureati che fanno il loro addestramento dentro l'università esattamente come altri la cui borsa

anzichè provenire dal Ministero o dall'università proviene da altra fonte. Non capisco che differenza ci possa essere.

CODIGNOLA. Non sappiamo quali sono i limiti, quali le borse date dai privati.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Signor Presidente, vorrei dire solo una parola sull'osservazione fatta dal senatore Sotgiu. Il problema non è di grande rilievo perchè questa partecipazione dei borsisti in luogo dei ricercatori è destinata ad esaurirsi nel primo biennio di applicazione della legge. Detto questo, vorrei aggiungere che nell'ambito delle borse di studio assegnate dall'università c'è una pluralità di istituzioni che prevedono l'assegnazione di borse anche di modesta entità che derivano da fondazioni speciali e talora addirittura non vengono nemmeno coperte perchè sono borse di scarsa entità e non destano gli appetiti dei giovani laureati. A noi è sembrato che la modificazione suggerita dal senatore Codignola fosse apprezzabile per delimitare in maniera puntuale coloro ai quali deve essere attribuito il diritto di voto, tenuto conto che sono coloro i quali verranno sostituiti dai borsisti e ricercatori con durata quadriennale. Anche dopo l'istituzione delle borse di studio per i giovani ricercatori non verranno perciò a cadere quelle altre borse di fondazioni o di enti privati le quali tuttavia non daranno a questi soggetti il diritto di partecipare agli organi di governo dell'università. Ecco perchè abbiamo cercato di determinare il campo per far sì che coloro i quali partecipano al governo delle università anche nella prima fase siano, nel limite possibile, i più vicini a coloro i quali, essendo domani ricercatori con borsa quadriennale rinnovabile, hanno una certa stabilità nell'ambito dell'università ed a questo titolo è giusto che cooperino al governo dell'università stessa.

Perciò vorrei insistere nel mantenere lo emendamento 56.0.1 con le modifiche introdotte dal senatore Codignola.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, *relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento 56.0.1, presentato dai senatori Codignola, Carraro ed altri, con le modifiche proposte dal senatore Codignola.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.0.1, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, con le modifiche proposte dal senatore Codignola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Art. 57.

(Costituzione del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario è costituito e inizia a funzionare non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla sua costituzione a norma del comma precedente, esso adotta il regolamento di cui all'ultimo comma dello articolo 46, con le modalità ivi indicate.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole:
« non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge » *con le altre:*

« non oltre otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

57.1 **ROMANO, BONAZZOLA RUHL** Valeria, **SOTGIU, CINCIARI RODANO** Maria Lisa, **PIOVANO, PAPA, PELLICANÒ, FARNETI** Ariella

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. ...

La prima elezione del Consiglio nazionale universitario avviene entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio nazionale universitario, non appena costituiti i propri organi, provvede prioritariamente alla determinazione della tipologia dipartimentale, ai sensi del punto c) del primo comma dell'articolo 46. Le relative deliberazioni sono assunte entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte che singoli consigli di ateneo abbiano formulato entro quattro mesi dalla data stessa.

Nella prima costituzione del Consiglio nazionale universitario le commissioni consultive di settore di cui all'articolo 48 sono elette dai consigli di facoltà, raggruppati secondo le norme attualmente in vigore per quanto concerne l'elezione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale universitario eletto ai sensi del presente articolo dura in carica due anni.

Con l'elezione del Consiglio nazionale universitario, e in ogni caso 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, è soppressa la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

57.2 **BERTOLA, CARRARO, CODIGNOLA, SPIGAROLI** ed altri

ROMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Anche nel caso dell'articolo 57 ci troviamo di fronte ad una novi-

tà: infatti avevamo preparato il nostro emendamento al testo della Commissione, ma la maggioranza all'ultimo momento ha presentato il suo emendamento. Proponiamo che il consiglio nazionale universitario debba essere composto entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge mentre nel testo della Commissione si parla di diciotto mesi. Vedo che nell'emendamento del senatore Bertola e di altri senatori questo termine è ulteriormente ridotto a quattro mesi e, prendendo atto di questa innovazione, non ritengo che il mio emendamento debba essere posto in votazione. Però, dal momento che ho la parola, vorrei fare delle osservazioni sul testo dell'articolo 57 così come è stato proposto nell'emendamento del senatore Bertola e di altri senatori. Avremmo preferito il mantenimento del testo della Commissione perchè non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che i consigli di facoltà debbano eleggere nella prima costituzione del consiglio nazionale universitario le commissioni consultive di settore di cui all'articolo 48 e dico subito il perchè. Le decisioni del consiglio nazionale universitario, specialmente nella prima fase di attuazione della legge, saranno decisioni estremamente importanti. Ora se queste decisioni dovessero essere influenzate da commissioni consultive elette dagli attuali consigli di facoltà, sappiamo come saranno elette tali commissioni e quali potranno essere i suggerimenti che da queste commissioni potranno venire al consiglio nazionale universitario. Tra l'altro il consiglio nazionale universitario in questa formazione e con queste commissioni consultive elette dai consigli di facoltà deve durare in carica due anni. Noi riteniamo assolutamente inopportuna questa innovazione introdotta dal senatore Bertola e dai colleghi della maggioranza della Commissione poichè, per bene che vada, questa legge potrà essere approvata entro il 1971, dovrà essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, passerà ovviamente un determinato periodo di tempo e quindi il consiglio nazionale universitario potrà essere costituito entro i primi cinque mesi del 1972. Ora, se stabiliamo che i consigli di

dipartimento cominceranno a funzionare dall'anno accademico 1972-73, credo che il consiglio nazionale universitario abbia tutto il tempo necessario per promuovere le sue prime costituzioni nei primi cinque mesi del 1972 e possa fare a meno di queste commissioni consultive dal mese di maggio ai mesi di ottobre-novembre, fino a quando cioè non si costituiranno i consigli di dipartimento i quali potranno poi eleggere le commissioni consultive delle quali si parla nell'articolo 46 della legge.

Mi pare quindi che tutto sommato questa innovazione sia estremamente pericolosa e che valga la pena di mantenere il testo della Commissione modificando però, ovviamente, i 18 mesi in 8 mesi, così come noi proponiamo, o, se la maggioranza lo ritiene opportuno — e noi siamo d'accordo — in 4 mesi.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. L'emendamento 57.2 mira a disciplinare la prima attività del consiglio nazionale universitario, attività che noi, col nostro emendamento, abbiamo previsto debba essere innanzitutto diretta a determinare la tipologia dei dipartimenti, strumento necessario perchè i dipartimenti si possano costituire.

È chiaro che in questa funzione di determinazione della tipologia dei dipartimenti il consiglio nazionale universitario può certamente fare delle scelte di ordine politico: ma deve fare queste scelte avendo la consapevolezza del valore scientifico e tecnico che con le scelte medesime va a realizzare. Di qui l'esigenza che la sua attività di decisione sia preparata da una serie di organismi squisitamente tecnici che possano fare proposte in ordine alla tipologia dei dipartimenti e in ordine alla indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento caratterizzanti ciascun tipo di dipartimento.

Siccome nella prima costituzione del consiglio nazionale universitario non abbiamo

affatto la garanzia che nel suo ambito ci siano delle persone competenti in tutta la serie dei settori di ricerca e di insegnamento che si convogliano nei dipartimenti, era necessario e ragionevole che ci fossero degli organismi, come le commissioni che sono previste nel terzo comma dell'emendamento, aventi competenza tecnica e scientifica tale per cui questa prima tipologia dei dipartimenti sia una cosa possibilmente seria e non avventata, come potrebbe essere nel caso di un consiglio nazionale che per ipotesi contenesse la rappresentanza di un tipo di interessi scientifici, senza la presenza di altri tipi di interessi scientifici. (*Interruzione del senatore Romano*).

Altra è evidentemente la proposta dei consigli di facoltà, altra è la proposta di una commissione consultiva, che è organo *al latere* del consiglio nazionale universitario. Però questa interruzione del senatore Romano mi dà occasione di coglierlo in contraddizione. Egli dice che le indicazioni tecniche potevano essere date dai consigli di facoltà; ovviamente fa riferimento ai consigli di facoltà così come verranno costituiti nella prima applicazione della legge. Cioè quei consigli di facoltà integrati con gli incaricati, ma quegli stessi consigli di facoltà che noi immaginiamo, che eleggono le commissioni consultive...

R O M A N O . Le commissioni consultive poi dovranno rimanere in carica per due anni. Dico che, per quanto riguarda la nomina delle commissioni consultive, i consigli di dipartimento costituitisi all'inizio dell'anno accademico 1972-73 avrebbero potuto benissimo eleggere le commissioni consultive.

C A R R A R O . Vede, senatore Romano, che ci sia l'esigenza di un organo tecnico accanto al consiglio nazionale universitario, soprattutto nella prima fase, cioè quella dell'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento che vanno a caratterizzare i dipartimenti, e nella fase di indicazione dei tipi di dipartimento, questo mi pare fuor di dubbio ed è la cosa fondamentale che il consiglio nazionale universitario deve

fare all'atto della sua prima costituzione.

Allora questi suggerimenti di ordine tecnico in tanto possono avere un valore in quanto trovino la loro unità nell'ambito di una commissione costituita per facoltà, perchè i dipartimenti ancora non ci sono, per facoltà perchè sono gli strumenti attraverso i quali i dipartimenti verranno costituiti, senza mettere il consiglio nazionale universitario di fronte ad una pluralità di pareri che, per essere i più disparati, finirebbero per non avere nessun valore indicativo per lo stesso consiglio nazionale universitario.

In questa situazione, se è vero che i dipartimenti debbono nascere sulla base delle indicazioni del consiglio nazionale universitario e se è vero che questi dipartimenti debbono essere costituiti sulla base di valutazioni che tengano conto della realtà scientifica della ricerca universitaria, è chiaro che bisogna indicare qualche organismo tecnico che possa esprimere queste commissioni consultive. È per questa ragione che non abbiamo trovato altro strumento di ordine tecnico se non le attuali facoltà. Ecco perchè mi pare che non ci sia un consolidamento delle facoltà attraverso questa elezione, tenuto anche conto che le facoltà sono integrate, come è stato già detto, con gli incaricati, e tenuto conto che non si potevano immaginare altri modi per indicare settori di ricerca e di insegnamento.

P E L L I C A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L I C A N Ò . Da parte del PSIUP precedentemente abbiamo protestato per l'andamento caotico di questa discussione sul disegno di legge di riforma dell'università. Intendiamo ancora protestare con forza, e preghiamo il Presidente di non far più accadere quello che sta accadendo perchè credo che vada a detrimento sia di questa legge sia anche dello stesso istituto parlamentare, cioè del Senato. Questo modo caotico, confusionario è a danno di tutti: è a danno della legge e anche del sistema ner-

voso di tutti noi, compreso il Presidente. Abbiamo constatato — e richiamiamo su questo l'attenzione — che la maggioranza ha accantonato mi pare ben sei articoli; tra questi ve ne sono alcuni di fondamentale importanza quali quelli riguardanti il diritto allo studio ed il pieno tempo. Ci domandiamo dove si vuole arrivare. Queste manovre a che cosa vogliono ubbidire? Si vuole creare la confusione per la confusione? Si vuole differire la legge? Non si è d'accordo nella maggioranza? Si trovi una soluzione, ma che non sia quella che a mio avviso — e mi si scusi — è scandalistica per il modo in cui la si porta avanti.

Abbiamo constatato che qualche volta si viola anche il Regolamento; constatiamo, così come hanno fatto anche altri colleghi, la proliferazione continua di emendamenti spesso anche contraddittori della stessa maggioranza...

PRESIDENTE. Senatore Pellicanò, le faccio osservare che, appunto per favorire una maggiore chiarezza, abbiamo sospeso poco fa la seduta e l'abbiamo ripresa dopo aver distribuito il nuovo testo di un emendamento.

PELLICANÒ. Ma la questione non è solo di stamattina...

PRESIDENTE. Senatore Pellicanò, prendendo lo spunto da ciò che lei sta dicendo, voglio rivolgere a tutti i senatori ed in particolare ai membri della Commissione una raccomandazione e un appello affinché siano solleciti e tempestivi nel proporre gli emendamenti agli articoli che dovranno ancora essere esaminati.

Con questa assicurazione vorrei pregarla, senatore Pellicanò, di non prolungare il suo discorso.

PELLICANÒ. Sta bene.

PRESIDENTE. Senatore Romano, insiste per la votazione dell'emendamento 57.1?

ROMANO. Non insistiamo per la votazione ma votiamo contro l'articolo nel testo proposto dalla maggioranza per i motivi che ho esposto nell'illustrazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, il relatore è d'accordo sull'emendamento 57.2, che porta anche la sua firma, illustrato dal senatore Carraro. Vorrei solo far notare a tutti i colleghi che nel testo circa la struttura universitaria definitiva abbiamo concepito l'esistenza di un consiglio nazionale universitario così formato: in parte composto di persone scelte nell'interno dell'università (docenti e universitari), in parte composto da elementi esterni all'università. Ora la Commissione quando propose questo articolo, che del resto nella sostanza era già contenuto nel testo governativo, si rese conto che così come era fatto non poteva comprendere tutte le competenze necessarie di volta in volta per dare dei giudizi di carattere tecnico o scientifico. Allora completò il testo affermando che a questo consiglio nazionale universitario dovevano aggiungersi una serie di commissioni tecniche a carattere consultivo. Questo è il consiglio nazionale universitario nella sua forma definitiva. Ma qui siamo nella fase transitoria; prima che nasca questo consiglio nazionale universitario passerà un tempo relativamente lungo. Come si fa a farlo funzionare al più presto? Per questo è stato ideato un dispositivo più rapido. Ma anche questo consiglio nazionale universitario che nasce più rapidamente e per un tempo breve va accompagnato da commissioni consultive per i pareri tecnici o per i giudizi tecnici che deve dare. Come risolvere questo problema? La Commissione nella sua maggioranza ha creduto di poterlo risolvere — e non c'era un altro sistema — facendo capo ad una struttura preesistente che ha già una sua suddivisione diremmo così a grandi settori di ricerca: le attuali facoltà.

Ora la critica che si può fare — ed è stata fatta dal senatore Romano — è questa: voi create degli organi consultivi che durano in carica un tempo relativamente lungo, quando era sufficiente che durassero il tempo necessario per esprimere il loro parere e basta. Mi permetto di far notare al senatore Romano — un'osservazione gli è stata già fatta dal senatore Carraro — che se noi facciamo esprimere i pareri isolatamente, questi possono essere discordi e non è produttivo che vengano dati una serie di consigli in contrasto tra di loro. Occorre che gli organi si riuniscano per esprimere il parere. Un'altra osservazione è che giudicare se il tempo è lungo o breve è relativo. Evidentemente le commissioni devono funzionare fin quando funziona questo consiglio nazionale universitario provvisorio. In un primo tempo la Commissione aveva pensato di attuare un altro sistema; questo però è stato criticato fuori di quest'Aula ed in quest'Aula perchè si è detto che veniva costituita una commissione, sia pure per tempo breve, con dei grossi poteri, e non democratica. Tenendo conto di queste critiche, la Commissione pubblica istruzione ha modificato il suo pensiero originario ed ha trovato quest'altra soluzione.

Penso con questo di aver fugato la preoccupazione che poteva sorgere per questo emendamento nei confronti del quale il relatore (porta poi anche la sua firma) non può che essere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido pienamente le motivazioni esposte dall'onorevole relatore, signor Presidente, e quindi accetto l'emendamento 57.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.2, del senatore Bertola e di altri senatori, sostitutivo dell'articolo 57, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 58. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario*:

Art. 58.

(Istituzione del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare)

La sezione seconda e la sezione terza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione costituiscono, rispettivamente, la sezione prima e la sezione seconda del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare, continuando, fino a nuovo ordinamento, ad esercitare le loro funzioni con le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle due sezioni saranno eletti dai componenti le sezioni stesse, nel proprio seno.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Spigaroli, Codignola, Carraro ed altri, è stato presentato l'emendamento 58.1, tendente a sopprimere l'ultimo comma.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Signor Presidente, l'emendamento non richiede illustrazione perchè nel precedente articolo si è già soppressa la prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 58.1, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 58 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 59. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 59.

(Unificazione o raddoppiamento di sedi universitarie)

Per le università che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano facoltà decentrate o, successivamente alla costituzione di questi, dipartimenti decentrati, il Consiglio nazionale universitario propone la unificazione di sede, ovvero l'istituzione di una o più sedi universitarie autonome.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Gli statuti delle università libere, che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti, devono essere modificati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ove siano in contrasto con i principi sostanziali di quest'ultima.

Le modificazioni da introdurre negli statuti delle università libere saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su parere conforme della commissione di cui all'articolo 97 ».

59.1

TRABUCCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'istituzione di sedi universitarie autonome è obbligatoria qualora concorrano le seguenti circostanze:

1) che il numero degli iscritti presso le facoltà distaccate in una sola sede negli anni 1969 e 1970 abbiano superato i cinquemila;

2) che almeno una delle facoltà decentrate in sede staccata non sussista nella sede ordinaria dell'università;

3) che almeno una delle facoltà decentrate, istituita in pendenza dell'entrata in vigore della presente legge, sia istituita nella sede staccata da oltre cinque anni oppure qualora l'università dalla quale le facoltà sono state staccate abbia già raggiunto il numero di iscritti oltre il quale è previsto che si debba procedere allo sdoppiamento ».

59.2

LIMONI, TRABUCCHI, DAL FALCO

Sostituire le parole da « propone... » sino alla fine, con le seguenti: « formula le proposte per l'applicazione del principio del secondo comma dell'articolo 2. Tali proposte vengono attuate nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 50 ».

59.3

IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA ed altri

I A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, insieme ad altri senatori ho presentato l'emendamento 59.3 perchè ci sembra che la formula che prospettiamo all'attenzione dell'Assemblea sia più adeguata e al testo della legge e alle finalità che si propone, appunto, l'articolo 59.

Come è noto detto articolo concerne l'unificazione o il raddoppiamento di sedi universitarie e nell'ultima parte stabilisce che « ...il consiglio nazionale universitario propone la unificazione di sede, ovvero l'istituzione di una o più sedi universitarie autonome » per le università che, all'atto del-

l'entrata in vigore della legge, abbiano facoltà decentrate o, successivamente alla costituzione dei dipartimenti, dipartimenti decentrati. Questa formulazione poteva dar luogo ad alcuni equivoci: in pratica si sarebbe potuto sostenere che le università con facoltà decentrate dovessero essere unificate presso il comune in cui avesse sede l'università principale ovvero si dovesse dar luogo all'istituzione di una o più sedi universitarie, il che avrebbe forse creato una proliferazione di sedi.

Abbiamo allora proposto che l'ultima parte dell'articolo venga così modificata: « ... il consiglio nazionale universitario formula le proposte per l'applicazione del principio del secondo comma dell'articolo 2 » che, come i colleghi sanno, non parla più di sedi ma di centri, in modo che, con una dizione molto più larga, i dipartimenti decentrati o le facoltà decentrate, fino a quando non saranno costituiti i dipartimenti, abbiano la possibilità di essere articolati e ramificati anche in comuni diversi dalla sede universitaria. Tuttavia bisogna tener conto del fatto che queste facoltà decentrate o i dipartimenti decentrati devono avere la possibilità di essere concentrati in un unico centro di interesse universitario.

Si è poi aggiunto che tali proposte formulate dal consiglio nazionale universitario devono venir attuate nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 50. Sapete appunto che l'articolo 50 prevede questi programmi pluriennali per la costituzione e la istituzione di nuove università. Ora noi sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea questo nostro emendamento che è sostenuto, oltre che da me, dal senatore Carraro, dal senatore Codignola e da altri colleghi della Commissione che fanno parte del comitato ristretto.

Io credo che sia una formulazione tecnicamente migliore sul piano legislativo e che sul piano sostanziale venga incontro alle migliori esigenze dell'insegnamento universitario. Grazie.

LIMONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIMONI. Onorevole Presidente, non le nascondo che avremmo preferito che l'articolo 59 rimanesse nel testo proposto dalla Commissione. Lo avremmo preferito proprio in rapporto all'emendamento da noi proposto.

Quello che ha detto testè il collega Iannelli non ci tranquillizza per quel che riguarda il futuro delle facoltà decentrate o di quelli che saranno, dopo l'istituzione dei dipartimenti, i dipartimenti decentrati. Infatti nell'articolo 59, come era formulato dalla Commissione, si diceva chiaramente che « il consiglio nazionale universitario propone la unificazione di sede, ovvero la istituzione di una o più sedi universitarie autonome ». L'alternativa c'era. Ma con il testo formulato adesso qual è l'alternativa?

Il nuovo testo richiama l'articolo 2, secondo comma, che dice: « Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono ». Ora la definizione che ha dato poco fa di centro il collega Iannelli non so quanto regga nel suo valore filologico, geografico e storico. Bisognerebbe ben intendersi se per centro si intende il centro geografico o un centro operativo. Si tratta di chiarirlo.

Comunque, a parte questi chiarimenti, che pregherei che mi siano dati, ritengo ancora che il nostro emendamento possa ugualmente sussistere, perchè noi diciamo che l'istituzione di sedi universitarie autonome è comunque obbligatoria qualora concorrano le circostanze che abbiamo elencato, e cioè quando il numero degli iscritti presso le facoltà decentrate in una sola sede abbiano superato negli anni 1969 e 1970 i 5.000 studenti, qualora almeno una delle facoltà decentrate in sede staccata non sussista nella sede ordinaria dell'università e — terzo elemento — almeno una delle facoltà decentrate istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge sia istituita nella sede staccata da oltre 5 anni, oppure qualora l'università da cui dipendono la facoltà decentrata o il dipartimento decentrato superi quel limite massimo di alunni previsto dalla presente legge per il raddoppio.

Per questi motivi riteniamo di dover mantenere il nostro emendamento e pregare

la Commissione di volerlo accogliere, pure in aggiunta al nuovo testo come è stato formulato dalla Commissione ed illustrato dal collega Iannelli.

D I N D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N D O . Molto brevemente, signor Presidente. Anch'io ritengo che sia opportuno chiarire molto bene che cosa voglia dire centro. Questo interessa parecchie istituzioni che hanno già una notevole vita e che sono affermate nella cultura del nostro Paese.

Se per centro si intende anche un'intera regione, le cose vanno bene; ma se per centro si intende un comune con i comuni limitrofi, allora questa è una parola troppo vaga per poter essere presa come termine di riferimento in una riforma così complessa come quella universitaria. Quindi occorrerebbe che il rappresentante del Governo chiarisse che cosa si intende con questo termine.

Inoltre l'emendamento proposto dai colleghi Limoni e Dal Falco è molto chiaro: è un emendamento che nelle sue caratteristiche descrittive formula proprio l'idea di una università già funzionante anche se non ha proprio il nome di università autonoma ed isolata da quella maggiore che l'ha generata. Per questo ritengo opportuno che l'emendamento venga approvato e, pur approvando l'emendamento Iannelli-Codignola, penso ci sia bisogno di una interpretazione autentica da parte del Governo su che cosa voglia intendersi per centro.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 59.1, da lui presentato, è decaduto.

Invito la Commissione a esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Il relatore accetta l'emendamento 59.3 proposto dai senatori Iannelli e Carraro. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dai senatori Limoni, Trabucchi e Dal Falco, il relatore osserva che questo è un argomento

molto delicato ed anche molto difficile. La situazione attuale è tale per cui l'aumentato numero degli studenti ha fatto decentrare alcune sedi universitarie. Di queste forme decentrate possiamo dire in generale che alcune sono giustificate ed altre lo sono meno. La Commissione aveva proposto un testo per cercare, sia pure con una certa gradualità, di rimettere un po' d'ordine di fronte a questo naturale moltiplicarsi delle sedi, dove a volte giocano degli interessi campanilistici e a volte delle reali esigenze.

La proposta del senatore Limoni è per un certo verso precisa e per un altro parziale. Dico precisa perchè contiene delle norme precise; dico parziale perchè il senatore Limoni affronta solo il problema delle facoltà decentrate, cioè delle facoltà esistenti come prodotti di un'altra università. Vorrei far notare prima di tutto che è difficile alla Commissione ed all'Assemblea accettare un emendamento di questo genere, perchè questo vorrebbe dire costringere il Governo ad istituire dei centri universitari, il che finisce per scaricare sul Governo una spesa di cui non possiamo prevedere l'entità. Come è mai possibile quindi approvare un emendamento che carichi il Governo di una spesa che solo approssimativamente può essere valutata nell'ordine dei miliardi? L'unica cosa che sappiamo è che si tratta di cifre grosse, ma non è possibile dire di più.

In questa situazione il relatore si trova imbarazzato: bocciare la proposta vorrebbe dire praticamente chiedere la soppressione di tutto quanto esiste ed il relatore è l'ultimo a pensarla in questo modo. Mi sono già permesso in questa discussione di invitare il Governo a fondare, nei limiti delle possibilità, delle nuove università perchè capisco che un conto è applicare questa riforma ad università nuove e un conto è applicarla ad università già esistenti, pletoriche, appesantite, tormentate ormai da polemiche e da una serie notevole di questioni. Ma dobbiamo dare un certo margine di scelta al Governo e dobbiamo anche cercare nel limite del possibile — io non ho fede cieca nella programmazione e credo questo mio pensiero di averlo già espresso — di dare un quadro generale al Governo o a chi lo

deve avere perchè non possiamo approvare una proposta che cristallizza queste situazioni. Lasciamo un certo margine di manovra. Non ritengo, poichè credo ancora nel buon senso umano, che dove sono nati quei centri decentrati — perchè era opportuno dividere l'università — ed hanno fatto buona prova, ed hanno ormai una loro tradizione, con un tratto di penna si possano cancellare. Evidentemente dire che saranno mantenuti è un conto e dire che il Governo è obbligato a istituire subito un'università lì è un altro. Vorrei pregare quindi i senatori di non insistere su questo emendamento e di avere un pochino di fiducia; sarebbe disumano distruggere le cose buone. Se invece non sono buone, allora con tutta la prudenza possibile si deve provvedere gradualmente, per non urtare le suscettibilità dei centri che sono molto sensibili su questo argomento. Ma arrivare a tagliare con un tratto netto i sì e i no, mi sembra molto pericoloso e non mi sembra possibile che possiamo prendere una decisione in questo momento. Certo molti di noi sono interessati a questi problemi ma siamo soprattutto interessati affinché le cose si facciano bene senza imporre niente a nessuno e quanto meno al Governo che si trova in una situazione finanziaria molto difficile e deve quindi procedere con una certa gradualità. Prego quindi di non insistere.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* **ROMITA**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il senatore Dindo ha chiesto al Governo una interpretazione autentica del termine « centro ». Io devo dire che il Governo non è in grado di dare una interpretazione autentica per ovvie ragioni. Il Governo potrebbe riferirsi solamente a delle delimitazioni di tipo amministrativo ben precise e credo che nessuno in quest'Aula sia in grado di dire se è giusto che l'università sia localizzata in un comune oppure in una provincia. Mi pare che parlare di comune sia totalmente fuori di luogo perchè è difficile impegnarsi a dire che un'università debba essere localizzata in

un comune, là dove sappiamo che vi possono essere determinate situazioni di comuni limitrofi, per cui l'università può venire a cadere con alcune delle sue istituzioni in due comuni diversi. Faccio il caso di certe facoltà, domani dipartimenti, per esempio di agraria; esse hanno la sede nella sede della facoltà, ma le dotazioni scientifiche agricole necessariamente sono localizzate in altro comune. Quindi è difficile fissare una delimitazione che sia compresa all'interno del comune. E se andiamo a cercare altre delimitazioni mi pare che cadiamo in una confusione anche peggiore. Concordo con quello che ha detto il relatore: il termine « centro » va inteso nel senso che si deve trattare di un complesso di istituzioni collegate tra di loro. Sono d'accordo sull'area più ristretta possibile, ma in modo tale che sia possibile creare quella comunità di ricerca e di studio che deve essere l'università; è una definizione indubbiamente vaga, ma non credo che si possa almeno da parte del Governo andare più in là. Bisogna riconoscere all'università la possibilità di rappresentare veramente una unità, che crei capacità di interconnessione e di collegamento tra le varie discipline e le varie ricerche.

Mi pare che la valutazione dell'esistenza di queste situazioni, cioè della validità di un centro universitario, non possiamo che lasciarla al consiglio nazionale universitario e a tutti gli organi consultivi che potranno dare indicazioni sulla programmazione.

Come ha fatto il relatore, vorrei anch'io sdrammatizzare le preoccupazioni che possono sorgere da questo articolo, senatore Limoni. È chiaro che nessuno andrà a distruggere istituzioni che si sono dimostrate vitali; d'altra parte mi sembra difficile fissare fin da adesso, con delle norme precise come quelle contenute nell'emendamento 59.2, dei limiti precisi ad una attività di programmazione.

Sarei anch'io dell'opinione del relatore, pregherei cioè di ritirare l'emendamento 59.2, perchè il non accoglierlo significherebbe che non si è d'accordo con alcuni dei criteri in esso previsti, criteri invece che possono essere validi in determinate situazioni, ma potrebbero non esserlo in altre. Pertanto, invece di compiere ora una valutazione cir-

ca la validità di un centro universitario unitario, la si lascia agli organismi della programmazione.

Se mi fosse consentito di fare a caso un esempio, vorrei dire che le istituzioni universitarie esistenti a Verona possono benissimo trovare in questa visione la dignità di una istituzione autonoma; infatti è difficile pensare che insieme a quelle di Padova possano rappresentare una unità nel senso che andiamo ora indicando. Comunque non andrei al di là di queste valutazioni, lasciando, ripeto, le decisioni finali agli organismi della programmazione e cioè alla stessa autonomia universitaria.

In conclusione, signor Presidente, accetto l'emendamento 59.3 del senatore Iannelli e considererei inopportuno — non voglio dire che non l'accetto — l'emendamento 59.2, proprio perchè contiene delle precisazioni che potrebbero essere accettabili in alcuni casi, ma in altri no.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Sugerirei al senatore Limoni di trasferire il contenuto del suo emendamento in un ordine del giorno. Capisco che il senatore Limoni ha delle preoccupazioni...

LIMONI. Le mie preoccupazioni sono aumentate in seguito a quanto detto dal relatore e dall'onorevole Sottosegretario. La mia preoccupazione è che l'interpretazione esatta di tutto il discorso sia questa: non si parla più di erigere in università autonome le facoltà decentrate, ma si opera soltanto nella direzione della concentrazione e cioè del richiamo nell'unica sede. Pertanto non si procede alla costituzione in università autonome delle attuali facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Senatore Limoni, forse la colpa è mia se non sono riuscito a spiegarmi, ma era lontano da me ed anche dall'onorevole Sottosegretario (non sono l'interprete delle parole del Sottosegre-

tario, ma credo di doverle intendere in questo senso) affermare quanto da lei inteso; noi vogliamo il contrario. Infatti il Sottosegretario ha fatto l'esempio di Verona e al posto di questa città poteva citare Vercelli per dire: se un centro è vitale volete forse che l'andiamo a distruggere? Questo ha detto il Sottosegretario; non vedo come si possa interpretare diversamente. Vogliamo distruggere le cose che vanno bene? Distruggiamole se non vanno bene. Nello stesso interesse dei presentatori mi preoccupo che l'emendamento non venga bocciato e temendo l'insistenza del senatore Limoni, di cui conosco la tenacia, sono intervenuto per dire: facciamo attenzione prima di bocciare l'emendamento; trasferiamone il contenuto — anche se non le esatte parole — in un ordine del giorno da presentare al momento opportuno.

PRESIDENTE. Senatore Limoni, insiste per la votazione dell'emendamento 59.2?

LIMONI. Accetto il suggerimento del relatore. Quindi ritiro l'emendamento 59.2, riservandomi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

DINDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINDO. Sono consenziente a che il contenuto dell'emendamento 59.2 sia trasferito in un ordine del giorno.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Volevo semplicemente assicurare il senatore Limoni che le mie dichiarazioni rispondevano ad un proposito del tutto diverso da quello che lui ha inteso. Cioè è chiaro che la creazione di centri universitari validi la si fa sia erigendo — ho fatto anche un esempio che ha ricordato il relatore — in entità autonome delle istituzioni già esistenti, sia conglobando in una

visione unitaria — il che non vuol dire trasferendo di sede — delle istituzioni che, sia pure non esattamente localizzate nello stesso luogo, consentono quella impostazione e quella visione unitaria.

Sulla sostanza dell'ordine del giorno che verrà predisposto, vorrei dire, signor Presidente, se mi è consentito, che il Governo è in linea di massima favorevole, salvo vederne il contenuto — e questo non è in contrasto con le dichiarazioni che ho fatto prima, quando dicevo che i criteri dell'emendamento Limoni possono essere accettabili in certi casi, non accettabili o da integrarsi con altri criteri in altri casi — e che quindi una raccomandazione a tener presente questi criteri mi pare possa essere accettata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 59. 3, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Voci dall'estrema sinistra. Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo allora alla controprova.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 59 nel testo emendamento.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Approvazione di variazioni al calendario dei lavori in corso dell'Assemblea

D E L N E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . A nome della 1ª Commissione, poichè è impossibile per la Commissione stessa esaurire l'esame dei disegni di legge nn. 1675 e 1676, concernenti l'approvazione degli statuti delle regioni Cala-

bria e Abruzzo, in tempo utile perchè essi vengano posti all'ordine del giorno della seduta di lunedì 24 maggio 1971, come previsto dal calendario dei lavori in corso, chiedo che, invertendo l'ordine degli argomenti fissato nel calendario predetto, la discussione dei disegni di legge nn. 1675 e 1676 sia spostata alla mattinata di venerdì 28 maggio; e prego il Presidente di far propria tale richiesta.

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, propongo all'Assemblea di invertire l'ordine degli argomenti fissati nel calendario dei lavori in corso nel senso indicato dal senatore Del Nero, e cioè che, alla fine della discussione della mozione sui problemi dell'ecologia, siano posti all'ordine del giorno, nella mattinata di venerdì 28 maggio, i disegni di legge nn. 1675 e 1676.

Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge n. 1726

D E L U C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L U C A . In considerazione dell'impossibilità, in vista delle prossime giornate festive, di presentare la relazione scritta sul disegno di legge n. 1726, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º aprile 1971, n. 49, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, chiedo, a nome della 5ª Commissione, l'autorizzazione alla relazione orale per il predetto disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, metto ai voti questa richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Per lo svolgimento di una interrogazione

A R G I R O F F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R G I R O F F I . Volevo pregare la Presidenza di porre all'ordine del giorno, nella prossima settimana, l'interrogazione orale n. 2362 che ho presentato il 12 maggio 1971, relativa alla situazione venutasi a creare nell'ospedale di Melito di Porto Salvo. A mio parere occorre trovare una soluzione immediata; ne ho discusso anche con il sottosegretario Dal Canton e data la situazione che colà si è creata vorrei appunto che l'interrogazione fosse discussa quanto prima.

P R E S I D E N T E . Senatore Argi-roffi, le assicuro che la Presidenza trasmetterà al Ministro competente la richiesta da lei avanzata.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario:*

NALDINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere a chi risalga la responsabilità della provocatoria e del tutto ingiustificata — per ammissione degli stessi docenti — occupazione dell'Università statale di Milano da parte della polizia.

Gli interroganti si riferiscono ai gravi fatti di martedì 18 maggio 1971. (int. or. - 2371)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia è

stato attivato il 3° anno del nuovo corso di laurea in urbanistica, al quale vengono ammessi laureati in architettura, ingegneria, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sociologia, geografia, scienze agrarie e forestali, nonché i laureati iscritti all'ultimo anno di corso delle predette facoltà e gli iscritti al 4° corso di architettura ritenuti idonei, si chiede di sapere se gli risulti che il Consiglio di facoltà, in pieno contrasto con il comunicato ufficiale (pubblicato dall'IUAV) abbia escluso dalla iscrizione aspiranti in possesso della laurea in architettura o delle altre lauree sopra indicate e non laureati, anch'essi in possesso dei requisiti stabiliti, adottando criteri di valutazione del tutto arbitrari ed illegittimi.

L'interrogante desidera sapere in base a quali precise motivazioni, per ogni singolo caso, sia stata determinata tale discriminazione, che appare ispirata a criteri di reclutamento politico, con inammissibile violazione della libertà di pensiero e dei principi sanciti dalla Costituzione, che assicura uguali diritti a tutti i cittadini.

L'interrogante vuole, inoltre, sapere se sia stato preso in esame, con l'urgenza che il calendario richiede, giacché l'anno scolastico è, ormai, al suo termine, il ricorso presentato al Ministero della pubblica istruzione da alcune centinaia di candidati. Il mancato o ritardato intervento riparatore del Ministero provocherebbe, infatti, un irreparabile pregiudizio per le vittime della citata discriminazione, mentre i privilegiati, ammessi, forse, in virtù del loro credo politico, alla iscrizione, potranno, fra l'altro godere di un fondo per ricerche di lire 1.500.000 ciascuno.

L'interrogante desidera infine conoscere per quale motivo le lezioni non siano ancora iniziate e il Consiglio dei professori non abbia approntato nè il programma di studio, nè la metodologia. Risulterebbe, infatti, all'interrogante che, a tutt'oggi, il corso di laurea in urbanistica consiste solo nella sede sociale, nella carta intestata, nonché negli stipendi dei professori. (int. scr. - 5215)

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che le Fede-

razioni dei dipendenti da Enti locali (CGIL - CISL - UIL) di Bari hanno concordato di intraprendere una prima azione di sciopero unitario, a carattere provinciale, da effettuarsi per 48 ore con inizio dal 21 maggio 1971 e una manifestazione pubblica per il giorno 22 maggio per richiamare energicamente l'attenzione delle autorità comunali, provinciali e centrali in ordine al noto problema del riassetto.

I dipendenti e le organizzazioni che li rappresentano sono indignati perchè molte amministrazioni locali non hanno ancora adottato le relative deliberazioni e la GPA ha frustrato persino i sette provvedimenti presi dai rispettivi consigli comunali, finiti anch'essi, in buona sostanza, per essere inspiegabilmente congelati in attesa di ulteriori nuove istruzioni del Ministero competente.

L'interrogante, pertanto, chiede un tempestivo intervento del Ministro atto a tirare fuori dalle secche degli intralci in cui si è arenato il tanto discusso riassetto economico e delle carriere. (int. scr. - 5216)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

A R N O N E , *Segretario:*

int. or. - 1132 dei senatori Farneti Ariella, Cinciari Rodano Maria Lisa ed altri, al Ministro della pubblica istruzione.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 24 maggio 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 24 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a

Londra il 19 febbraio 1968 (1214) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969 (1532).

3. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi rispettivamente a Belgrado il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969 (1552).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1971, numero 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1726) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

FABIANI, ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale esito intenda dare alla richiesta del consiglio dei professori del Conservatorio statale di musica « L. Cherubini » di Firenze, trasmessa al suo Ministero in data 19 gennaio 1970 e sollecitata in data 14 aprile, tendente ad ottenere, in occasione del prossimo collocamento a riposo dell'attuale direttore, un procedimento democratico per la nomina del nuovo direttore attraverso l'elezione da parte del consiglio dei professori, procedimento richiesto con voto segreto espresso alla quasi unanimità dai professori stessi. (int. or. - 1646)

BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda provvedere ad emanare un'ordinanza per l'inquadramento dei docenti di materie tecniche commerciali, delle scuole di avviamento commerciale, nei ruoli degli istituti tecnici commerciali.

Tale categoria di docenti, pur avendo vinto un concorso, ora non viene autorizzata, nonostante la norma di cui all'articolo 18

della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media. (int. or. - 1720)

GERMANÒ. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che la provincia di Messina è ricca di opere d'arte, di monumenti celebri e di paesaggi suggestivi, per cui da decenni si invocano provvedimenti urgenti al fine di evitare che vengano distrutti o comunque manomessi e dimenticati;

considerato che l'Ente provinciale per il turismo di Messina si è reso promotore di un'iniziativa atta alla valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico della città e della provincia, avanzando la richiesta dell'istituzione in Messina di una Soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie,

si chiede di conoscere se, in ordine alla questione sopra accennata, i Ministri interrogati intendano accogliere la richiesta dell'Ente provinciale per il turismo di Messina, dimostrando così di essere preoccupati della difesa, della tutela e della conservazione del patrimonio artistico e paesaggistico messinese, nonchè del suo arricchimento e potenziamento. (int. or. - 1867)

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Manfredonia numerosi alunni della scuola media, per poter frequentare la scuola, devono percorrere a piedi, giornalmente, più di quattro chilometri, dovendosi portare da un'estremità del centro abitato, ove funziona regolarmente una scuola media, all'altra estremità, ove è stata istituita, lo scorso ottobre, una nuova scuola media.

Ciò è stato imposto dal provveditore agli studi di Foggia, il quale, noncurante dei tempestivi interventi e delle vive proteste dell'Amministrazione comunale, senza alcun giustificato motivo ha voluto che nell'iscrivere i ragazzi all'una o all'altra scuola non si tenesse conto del rione di residenza di ciascuno.

L'interrogante, dato il gravissimo disagio che quanto sopra arreca agli studenti in

questione ed ai loro familiari, chiede che il provveditore agli studi di Foggia venga obbligato a rivedere la sua assurda e provocatoria decisione. (int. or. - 1945)

GERMANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la legge 1° dicembre 1965, n. 1368, riconosce al personale direttivo e docente la facoltà di chiedere all'ENPAS, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la valutazione dei servizi statali, civili e militari, prestati anteriormente all'inquadramento nei ruoli, nonchè dei periodi di studi universitari già valutabili ai fini del trattamento di quiescenza;

che il decreto ministeriale 4 luglio 1966, contenente le norme di attuazione della predetta legge n. 1368, stabilisce che « ai fini della determinazione del contributo di riscatto degli iscritti in servizio al 5 gennaio 1966, o loro superstiti, i quali abbiano presentato, o presentino, domanda entro il 25 gennaio 1968, per retribuzione annua contributiva si considera la retribuzione solo parzialmente conglobata in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966 »;

che la circolare n. 8/IX del 22 settembre 1966 del Servizio previdenza ENPAS e, successivamente, la circolare n. 3450/B n. 155 del 18 marzo 1968 dell'Ispettorato pensioni precisano che i dati relativi al conteggio del contributo per il riscatto dei suddetti periodi di servizio vanno riferiti alla data convenzionale di presentazione della domanda stessa;

che l'articolo 4 del già citato decreto ministeriale 4 luglio 1966 stabilisce che le domande di riscatto debbono pervenire all'ENPAS, debitamente istruite, entro 12 mesi dalla data della loro presentazione all'Amministrazione statale competente e comunque non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle norme di cui allo stesso decreto ministeriale 4 luglio 1966, e cioè entro il 25 gennaio 1968;

che l'ENPAS, in forza delle precedenti norme, assume a base del conteggio ora lo stipendio in godimento alla data della presentazione della domanda (e ciò nel caso

che questa sia pervenuta ai suoi uffici entro il 25 gennaio 1968), ora lo stipendio in godimento alla data di arrivo della domanda (e ciò nel caso che questa sia pervenuta ai suoi uffici dopo il 25 gennaio 1968);

che il ritardo con cui moltissime domande di riscatto del personale direttivo e docente sono pervenute agli uffici dell'ENPAS è imputabile non certamente agli interessati, i quali però ne subiscono un notevole danno,

l'interrogante chiede di conoscere se e in che modo il Ministro intenda intervenire al fine di salvaguardare gli interessi del personale direttivo e docente, il quale viene ad essere lesa da un ritardo, non ad esso imputabile, nell'istruzione della pratica di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1966, applicato dalla legge 1° dicembre 1965. (int. or. - 2333)

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza dell'offerta di materiale pornografico fatta da una ditta danese con una diffusissima lettera, inviata in busta aperta, fotocopia della quale l'interrogante ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In tale lettera sono precisati con i termini più osceni i contenuti corruttori delle fotografie e dei film che la ditta danese vende, dando la garanzia che si tratta di produzione dal vero.

Per non infangare gli atti del Parlamento, non si fanno citazioni: si segnala, invece, la rivolta degli onesti contro detta inaudita speculazione e si chiede quale azione il Governo intende svolgere, internazionalmente, nei riguardi di quello della Danimarca e delle Nazioni Unite, e all'interno, per difendere la dignità umana, la moralità pubblica e la sanità dei cittadini contro fatti tanto ignobili che disonorano e degradano non solo coloro che li commettono, ma anche quanti non stroncano, nell'ambito dei loro poteri, insidie così laide ed immonde. (int. or. - 1690)

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per

decidere se il Governo è a conoscenza della diffusione a decine di migliaia di copie in Italia di immondo materiale pornografico distribuito da una società danese e per chiedere, con riferimento anche alla precedente interrogazione n. 1690, ancora senza risposta, quali azioni esso intende svolgere:

a) presso le Nazioni Unite, in relazione allo statuto delle stesse;

b) nei riguardi del Governo danese, in base ai rapporti bilaterali tra l'Italia e la Danimarca;

c) nei confronti dei complici, residenti in Italia, di tale turpe speculazione, come si può dedurre dai dati precisi di indirizzo e codice telefonico portati dalle buste dei destinatari,

per difendere le famiglie italiane contro la violazione del loro fondamentale diritto di non essere insidiate a tradimento da pubblicazioni presentate con involucri apparentemente insospettabili, i quali, se venissero aperti da minori, potrebbero causare loro dannose influenze morali e fisiche. (int. or. - 1926)

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento anche alle precedenti interrogazioni n. 1690, del giorno 19 giugno 1970, e n. 1926, del giorno 1° dicembre 1970, si chiede quali provvedimenti il Governo intende finalmente adottare, in sede interna, in sede bilaterale italo-danese e presso l'ONU, contro la crescente diffusione a mezzo posta, con modi sempre più insidiosi, di offerte fatte da ditte danesi di materiale pornografico illustrato, con fotografie e descrizioni della più rivoltante oscenità e della più abietta degradazione.

La Procura generale della Corte d'appello e quella del Tribunale di Milano, unitamente agli organi di polizia di quella città, stanno dando un esempio di vivo interesse per compiere quanto è ad essi possibile nell'ambito delle leggi in vigore per difendere le famiglie della loro circoscrizione contro la schifosa corruzione che entra in esse con le lettere pubblicitarie danesi: la loro opera, come quella di tutti gli altri organi statali delle altre zone d'Italia, non

può, tuttavia, stroncare tale abominevole speculazione, la quale, facendo leva sugli istinti più perversi, può costituire la causa di innumerevoli rovine morali e fisiche tra la nostra popolazione.

L'interrogante insiste pertanto nel chiedere una risposta urgente perchè l'opinione pubblica deplora sempre più il silenzio del Governo di fronte a fatti che infangano il nostro tempo. (int. or. - 2176)

BORSARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali nel decreto ministeriale 5 dicembre 1970, per la classificazione unica dei generi soggetti ad imposta di consumo e di determinazione dei valori medi nazionali, non si è tenuto in alcuna considerazione il parere formalmente espresso dalle commissioni provinciali, in ossequio al disposto della legge, nemmeno per quanto concerne l'assegnazione dei comuni ai singoli parametri.

Per sapere, altresì, se sono note le sperequazioni ulteriori che vengono a determinarsi, per l'adozione di criteri che non trovano convalida nella realtà, tra comuni e comuni che pur non presentano situazioni locali differenziate.

Per chiedere, pertanto, se non si ritenga opportuno rivedere il provvedimento che, oltre a non tenere nel dovuto conto il nuovo quadro istituzionale determinato dall'attuazione dell'ordinamento regionale, che non può essere ignorato, quanto meno nella scelta dei parametri, al fine di realizzare una corretta perequazione ed unificazione delle imposte di consumo, provoca — e questo è l'aspetto più grave — un'ulteriore lievitazione dei prezzi e del costo generale della vita, specie a danno delle masse lavoratrici e del ceto medio. (int. or. - 2051)

VERONESI, BERGAMASCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, nel quadro dell'accordo recentemente approvato a Bruxelles in materia di armonizzazione fi-

scale e monetaria, il Governo non ritenga di dover prendere le opportune iniziative per l'abolizione della nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (int. or. - 2161)

ANDERLINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere:

se non intendano sostenere, nei modi e nelle sedi naturali, il principio dell'illegittimità costituzionale della legge n. 392 del 24 aprile 1941, che accolla ai comuni, anche i più deficitari, una parte notevole delle spese per l'organizzazione della giustizia;

se non intendano aumentare in maniera adeguata il contributo dello Stato in favore dei comuni in materia di organizzazione della giustizia, contributo che, nel caso specifico del comune di Rieti, dovrebbe almeno essere raddoppiato. (int. or. - 2185)

MURMURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda intervenire, pur nel rispetto delle competenze costituzionali, presso gli uffici delle Procure generali onde il segreto istruttorio sia sostanzialmente tutelato e non rappresenti, come ormai frequentemente appare attraverso molteplici avvenimenti, una vera e propria larva.

Tali violazioni, repressé dal codice penale, sono causa di molteplici illegittimità processuali e sostanziali, impediscono il retto procedere della giustizia, possono causare, come in casi recenti è avvenuto, insani atti ad opera di prevenuti e possono apparire fatti pubblicitari di personaggi o personalità comunque investiti o interessati ai singoli casi giudiziari. (int. or. - 948)

La seduta è tolta (ore 13,10).